



## **SERVIZIO DCSR/SIS**

a cura di Ilaria Diaco  
con la collaborazione di  
Gabriele Ascari, Monica Attias, Mirko Benedetti, Riccardo Carbini, Gilda Sonetti, Susanna Terracina.

Per informazioni rivolgersi a:  
Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento del Sistan e della rete territoriale  
Servizio Coordinamento e sviluppo del Sistan (Sis)  
Programma statistico nazionale  
tel. 06 4673.7573/7700  
fax 06 4673.7615  
*e-mail: [psn@istat.it](mailto:psn@istat.it)*

## INDICE

	pag.
<a href="#"><u>Premessa</u></a> .....	5
<b>1</b> <b><a href="#"><u>Il ruolo dei Circoli di qualità per la predisposizione del Psn</u></a></b>	
1.1    I Circoli: cosa sono e come operano	6
1.2    I Circoli: la composizione	8
1.3    I Circoli: l'organizzazione delle riunioni	9
1.4    Il piano delle attività di programmazione per il 2016	11
1.5    La Commissione degli utenti dell'informazione statistica (Cuis)	11
1.6    La domanda e l'offerta di informazione statistica	12
1.7    Il documento di programmazione settoriale: come redigerlo	13
<b>2</b> <b><a href="#"><u>Strumenti informatici per la programmazione, la discussione e la diffusione</u></a></b>	
2.1    Il sistema informativo <i>psnonline</i>	15
2.2    La <i>web application</i> per la gestione delle riunioni	16
2.3    La <i>SistanCommunity</i>	17
2.4    Il Psn sul portale del Sistan	19
<b>3</b> <b><a href="#"><u>Il Programma statistico nazionale: aspetti procedurali</u></a></b>	
3.1    Linee guida e priorità stabilite dal Comstat per il triennio 2014-2016	21
3.2    Le proposte di partecipazione al Psn e i criteri di selezione	22
3.3    La lettera di comunicazione e le attestazioni	23
3.4    Iter di formalizzazione del Psn	25
3.5    Il prodotto finale: i due volumi del Psn e gli allegati	29
3.6    I documenti collegati al Psn: <i>Piano di attuazione</i> e <i>Stato di attuazione</i> :	29
<b>4</b> <b><a href="#"><u>Il Programma statistico nazionale: normativa di contesto</u></a></b>	
4.1    Riferimenti normativi	32
4.2    Le tipologie di lavoro statistico	32
4.3    Obbligo di risposta per i soggetti pubblici e privati. Sanzioni	33
4.4    Il trattamento dei dati personali	34
4.5    Tutela della riservatezza dei dati	36
4.6    Spese di realizzazione dei lavori programmati	37
<b>APPENDICI</b>	
<a href="#"><u>Appendice A</u></a> - Recapiti dei coordinatori, vice-coordinatori e segretari	40
<a href="#"><u>Appendice B</u></a> - Recapiti dei referenti del Servizio Coordinamento e sviluppo del Sistan	41
<a href="#"><u>Appendice C</u></a> - Formattazione ed editing per il documento di programmazione settoriale	42
<a href="#"><u>Appendice D</u></a> - Classificazione dei lavori statistici e definizioni	44
<a href="#"><u>Appendice E</u></a> - Direttiva n. 9/2004 Comstat: comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistan	46
<a href="#"><u>Appendice F</u></a> - Direttiva n. 10/2010 Comstat: Codice italiano delle statistiche ufficiali	50
<a href="#"><u>Appendice G</u></a> - Statuto dei Circoli di qualità	53
<a href="#"><u>Appendice H</u></a> - Delibere di composizione dei Circoli di qualità (ciclo di programmazione 2014-2016)	55
<a href="#"><u>Appendice I</u></a> - Delibera di composizione della Cuis	56



## PREMESSA

L'esigenza di rafforzare la reputazione pubblica della statistica ufficiale richiede che il Programma statistico nazionale venga predisposto annualmente con il massimo rigore.

Il Psn, infatti, è lo strumento che permette al Sistan di programmare l'informazione statistica di interesse per l'intera collettività (o per sue componenti significative).

La ricognizione annuale dei fabbisogni informativi e l'attenzione alla qualità delle statistiche prodotte fanno sì, inoltre, che il Psn si configuri sempre più come strumento cardine per portare avanti l'innovazione e la crescita nell'intero Sistema statistico nazionale.

La predisposizione del Psn 2014-2016 e dell'aggiornamento per il 2015-2016, negli ultimi due anni, hanno impegnato tutti i soggetti del Sistan a fare il punto sui gap informativi da colmare e, contestualmente, a mettere in essere gli interventi più urgenti.

La definizione del Psn per il 2016, oggetto dell'attuale tornata di programmazione, darà certamente continuità alle iniziative già avviate o da avviare a breve e permetterà di aggiornare il quadro dell'offerta statistica ufficiale.

Questa Guida vuole rappresentare un supporto pratico e quanto più possibile completo alle attività svolte dai Circoli di qualità, precisandone composizione, finalità, compiti, ambiti e modalità di intervento. È nei Circoli, infatti, che sono messe a confronto domanda e offerta di informazione statistica, è evidenziato il gap informativo eventualmente ancora esistente e si traducono le scelte strategiche in programma operativo.

Ampio spazio è anche dedicato alla descrizione degli aspetti procedurali legati al ciclo di programmazione, nonché al richiamo della normativa di contesto, inclusa la tematica della *privacy*.

In particolare, sono approfondite le modifiche apportate al Psn dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" - G.U. Serie Generale n. 255 del 30.10.2013), il cui art. 8-bis riporta disposizioni riguardanti l'Istat e il Sistema statistico nazionale.

Un capitolo, inoltre, è dedicato all'illustrazione degli strumenti informatici disponibili per una più agevole predisposizione/consultazione del Psn e alla presentazione della sezione del portale del Sistan dedicata al Programma stesso.

Si sottolinea, in particolare, l'importanza dello strumento della community, attivato lo scorso anno: le community rappresentano per i Circoli un mezzo utile per l'interazione e lo scambio reciproco di informazioni, la progettazione e la realizzazione di iniziative per l'approfondimento condiviso di temi di interesse settoriale, nonché un importante raccordo tra rappresentanti dell'utenza e dell'offerta di statistica ufficiale.

## 1. IL RUOLO DEI CIRCOLI DI QUALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PSN

SONO **GRUPPI DI LAVORO PERMANENTI** DI CUI SI AVVALE L'ISTAT PER L'APPONTAMENTO E IL MONITORAGGIO DEL PSN.

**TRADUCONO LE SCELTE STRATEGICHE IN UN PROGRAMMA OPERATIVO.**

**COME?**  ANALIZZANDO LA DOMANDA ESPRESSA DALLA CUIS E LA DOMANDA GENERATA DALLE NORME NAZIONALI E INTERNAZIONALI

**11 CIRCOLI:** CIASCUNO SI OCCUPA DI UNO DEI SETTORI TEMATICI IN CUI È ARTICOLATO IL PSN. SONO COORDINATI DAI DIRETTORI CENTRALI DELL'ISTAT COMPETENTI PER MATERIA.

TUTTE LE PROPOSTE DI PARTECIPAZIONE AL PSN DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE DISCUSSE E APPROVATE NELL'AMBITO DEI CIRCOLI DI QUALITÀ.



È IL PSN CHE

**permette al Sistan di programmare  
l'attività statistica di interesse pubblico**



(cioè l'attività statistica che riveste interesse  
per l'intera collettività nazionale o per sue componenti significative)

### 1.1 I Circoli: cosa sono e come operano

I Circoli di qualità (CdQ) sono **gruppi di lavoro permanenti** di cui si avvale l'Istat per la **pianificazione ed il monitoraggio della produzione statistica ufficiale di interesse pubblico**.

Sono, quindi, il motore per la predisposizione del Psn: i partecipanti a ciascun Circolo sono chiamati ad analizzare la domanda di informazione statistica (formulata principalmente dalla Commissione degli utenti dell'informazione statistica - Cuis)<sup>1</sup>, a definire **strategie** per far fronte ai fabbisogni informativi emersi e, quindi, a tradurre le scelte strategiche in un programma operativo.

A tal fine, nell'ambito dei Circoli, si prende atto della discrepanza tra domanda ed offerta di informazione statistica, il c.d. *gap informativo*, e si discute dell'avvio di nuove iniziative, o della modifica di lavori già esistenti, con il fine di colmare tale gap.

Nell'ottica di un'analisi multidimensionale dei fenomeni, nei Circoli vengono anche valorizzate sinergie e trasversalità settoriali ed è monitorato, inoltre, l'effettivo svolgimento dei lavori programmati.

<sup>1</sup> v. *infra*, par. 1.5.

Ai Circoli è attribuito il compito di esprimersi sui lavori di cui si richiama l'inserimento nel Psn, valutandone la robustezza metodologica e la rilevanza conoscitiva, il rispetto della normativa Sistan, l'integrabilità con altri progetti correnti e la sussistenza dei requisiti indicati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat).<sup>2</sup>

I CdQ sono **undici**: è costituito un Circolo per ciascun settore di interesse in cui è articolato il Programma statistico nazionale (Psn). Questa articolazione, che è stata introdotta nel 2010 in occasione della predisposizione del *Psn 2011-2013. Aggiornamento 2012-2013*, ha sostituito una precedente organizzazione in 25 settori.

La ristrutturazione di cui sopra è stata dettata dall'esigenza di operare con maggiore efficacia, riconsiderando i settori tematici di competenza, più ampi rispetto al passato, e le modalità organizzative del funzionamento dei Circoli stessi. Il nuovo **statuto** dei Circoli è stato approvato dal Comstat nella seduta dell'8 marzo 2010 e, da ultimo, modificato nella seduta del 4 maggio 2012.<sup>3</sup>

Ciascun Circolo è coordinato dal direttore centrale della direzione Istat alla quale è riferibile, in prevalenza, la produzione statistica di competenza di quel settore. Al suo interno sono rappresentate le diverse componenti del Sistema

I CdQ possono organizzare le proprie attività anche mediante la costituzione di **sottogruppi**, ossia gruppi di lavoro coordinati da un componente permanente del Circolo (sia Istat che di altro ente Sistan). L'approvazione definitiva di nuovi lavori e/o di modifiche apportate a lavori già inseriti nel Psn deve comunque avvenire in riunione plenaria, gestita dal coordinatore (o vice-coordinatore) ed aperta a tutti i componenti del Circolo stesso. Lo statuto richiama in dettaglio i criteri da utilizzare nel processo decisionale.<sup>4</sup>

L'insieme delle attività svolte dai Circoli fa capo al Servizio Coordinamento e sviluppo del Sistan (Sis) e, in particolare, all'Unità operativa Sis/C - *Programmazione dell'offerta e valutazione dei risultati della programmazione*.

In ciascun Circolo è presente un referente del Servizio Sis,<sup>5</sup> con il compito di:

- i. facilitare la discussione degli esperti chiamati a individuare l'offerta d'informazione statistica, fornendo, ove occorra, ragguagli sulla normativa Sistan e sulle caratteristiche che devono rivestire i lavori che entrano nel Psn;
- ii. coadiuvare il coordinatore, il vice-coordinatore e il segretario del Circolo nel monitoraggio della compilazione delle schede identificative dei lavori statistici attraverso l'applicativo *psnonline*;
- iii. riportare al Servizio Sis le problematiche emerse, contribuendo in tal modo alla standardizzazione dei lavori di programmazione.


---

<sup>2</sup> v. *infra*, par. 3.1.

<sup>3</sup> v. [Appendice G](#)

<sup>4</sup> v. *infra*, par. 3.2.

<sup>5</sup> v. [Appendice B](#)



## 1.2 I Circoli: la composizione

Sono membri permanenti di ciascun Circolo, oltre al coordinatore: i responsabili di altre strutture di produzione dell'Istat interessate ai lavori compresi nel settore, indicati dal direttore centrale competente; un rappresentante degli uffici di statistica delle Regioni e Province autonome, designato dal Comitato interregionale per i sistemi informativi e statistici (Cisis); un rappresentante degli uffici di statistica delle Province, designato dal Coordinamento uffici statistici delle province italiane (Cuspi); un rappresentante degli uffici di statistica dei Comuni, designato dall'Unione statistica comuni italiani (Usci); i rappresentanti degli altri uffici di statistica e degli enti e organismi pubblici di informazione statistica del Sistan interessati ai lavori compresi nel settore, designati dai rispettivi dirigenti; eventuali esperti indicati dal presidente dell'Istat che possano fornire un rilevante contributo alla definizione dei programmi statistici del settore; un funzionario dell'Istat, designato dal coordinatore, con funzioni di segretario.

Il coordinatore del Circolo nomina un vice-coordinatore, scegliendolo tra i capi servizio della sua direzione. In assenza del coordinatore, il vice-coordinatore può presiedere le riunioni del Circolo.

Possono partecipare agli incontri, su proposta del coordinatore, anche rappresentanti di soggetti Sistan che chiedono per la prima volta di partecipare al Psn, ovvero studiosi ed esperti del settore (mondo accademico, sindacati, associazioni di categoria ecc.) la cui partecipazione può contribuire efficacemente all'attività del Circolo e all'analisi della domanda di informazione statistica. Il loro ruolo è quello di **invitati**.

I membri permanenti e i loro eventuali supplenti vengono nominati con delibera del presidente dell'Istat e durano in carica per il triennio di riferimento del Psn, fatta salva la possibilità di delibere integrative per registrare sostituzioni, nuovi ingressi o uscite di componenti già presenti, segnalate dai direttori centrali Istat e dai responsabili degli uffici di statistica degli altri enti.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> per "leggere" la composizione di ogni singolo Circolo è quindi necessario considerare la delibera iniziale del triennio insieme alle eventuali successive delibere integrative.

### 1.3 I Circoli: l'organizzazione delle riunioni

Per la predisposizione annuale del Psn – sia che si tratti di programmare l'intero triennio, sia che si tratti di aggiornarne i due anni residui o l'ultimo anno del triennio, come nell'attuale tornata di programmazione – i Circoli organizzano almeno **due riunioni**.

Nelle riunioni si discutono le esigenze informative e viene proposto l'inserimento, l'aggiornamento o la cancellazione di lavori statistici.

Gli incontri si svolgono generalmente presso una delle sedi romane dell'Istat ma non è esclusa la possibilità di utilizzare spazi messi a disposizione da altri enti i cui rappresentanti partecipino al Circolo.

**Chi non risiede a Roma** può seguire l'incontro in videoconferenza recandosi presso l'[ufficio territoriale](#) dell'Istat più vicino alla propria sede.

Nella convocazione alla riunione, pertanto, si invita chi risiede fuori Roma a comunicare per tempo alla segreteria del Psn e al segretario del Circolo la sede territoriale Istat eventualmente scelta.

Quindi, poiché si rende necessario utilizzare l'infrastruttura per la videoconferenza, il segretario compila un apposito modulo, scaricabile dall'[applicativo dei Circoli](#) (strumento informatico di supporto all'organizzazione delle riunioni<sup>7</sup>) e lo invia all'indirizzo [vconf@istat.it](mailto:vconf@istat.it) per l'organizzazione del collegamento. Inoltre, informa tempestivamente il responsabile dell'ufficio territoriale Istat interessato.

Il coordinatore definisce il calendario del proprio Circolo sulla base delle disponibilità del maggior numero dei componenti permanenti.<sup>8</sup>

**Ciascun Circolo organizza autonomamente le proprie riunioni.**

**È il segretario del Circolo a gestire tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle riunioni.** Innanzitutto, inserisce la data individuata nell'applicativo dei Circoli. In questo modo viene automaticamente aggiornato il [calendario on line](#).<sup>9</sup> Devono essere inserite in calendario anche le riunioni che si svolgono fuori dal periodo di programmazione in senso stretto, nonché gli incontri di eventuali sottogruppi.<sup>10</sup>

Il segretario procede quindi alla **convocazione degli incontri attraverso l'applicativo dei Circoli**; l'ordine del giorno è inviato ai componenti permanenti, ai supplenti, a quanti si desidera coinvolgere di volta in volta in qualità di invitati e, per conoscenza, alla segreteria del Psn. La convocazione dev'essere inoltrata **almeno dieci giorni prima** della data fissata per la riunione.

Per i Circoli nei quali è prevista la partecipazione di rappresentanti del **Cisis, comprese le province autonome di Trento e Bolzano**, la convocazione delle riunioni deve sempre essere indirizzata per conoscenza anche alla segreteria del Cisis.

Analogamente, le comunicazioni devono sempre essere inviate per conoscenza anche alla presidenza di **Cuspi** e **Usci**, giacché in ogni Circolo vi è un rappresentante di questi organismi. La funzione per l'inoltro in "cc" delle convocazioni è già prevista nell'applicativo.

---

<sup>7</sup> v. *infra*, par. 2.2.

<sup>8</sup> a tal fine, il segretario consulta il coordinatore, il vice-coordinatore e il referente del Servizio Sis, tenendo anche conto di quanto già indicato nel calendario per evitare sovrapposizioni con altri Circoli.

<sup>9</sup> <http://www.sistan.it/app/prod/circoliquality/calendario.php>

<sup>10</sup> si ricorda infatti che, in qualità di gruppi di lavoro permanenti, i Circoli possono riunirsi in qualunque momento dell'anno, anche successivamente alla scadenza prevista per la predisposizione del Psn, per esaminare i temi chiave del settore.

Come si è già detto, alle riunioni possono essere ammessi, su invito del coordinatore, anche altri soggetti esperti del settore, la cui partecipazione sia ritenuta utile alle attività di pianificazione; se i membri da convocare in qualità di “invitati” appartengono ad enti/amministrazioni Sistan, dev’essere informato preventivamente l’ufficio di statistica della stessa amministrazione.

In ogni riunione vengono raccolte le firme di presenza<sup>11</sup> e, successivamente, il segretario registra le presenze sull’applicativo dei Circoli.

Di ogni riunione il segretario deve redigere un **verbale**, che sarà firmato dal coordinatore o vice-coordinatore presente alla riunione e dal segretario stesso.

**Dai verbali deve risultare chiaramente sia l’approvazione di nuovi lavori da parte del Circolo sia l’approvazione delle modifiche apportate a lavori già presenti nel Psn.**

Il verbale delle riunioni dev’essere caricato sull’applicativo dei Circoli e nella [community](#)<sup>12</sup> dello specifico Circolo, di modo che sia agevolmente consultabile e scaricabile dai partecipanti.

Di solito, la prima riunione è dedicata ad esporre lo stato dell’arte, mentre le successive si rivelano più operative, perché i lavori proposti devono essere illustrati e discussi con il maggior dettaglio possibile, di modo che, dopo l’approvazione del Circolo, il referente del lavoro possa procedere alla compilazione della scheda identificativa nel sistema informativo *psnonline*.<sup>13</sup>

I soggetti del Sistan che desiderano partecipare al Psn con un nuovo lavoro devono intervenire alle riunioni del relativo settore; se impossibilitati, devono prendere contatti con il coordinatore per concordare modalità alternative di presentazione del lavoro. Le diverse regioni e province autonome, le province e i comuni possono farsi rappresentare dal componente nel Circolo della propria associazione di riferimento (rispettivamente Cisis, Cuspi ed Usci). Possono inoltre informare il referente Sis in merito ai propri lavori.

Di ogni lavoro presentato devono essere stati preventivamente condivisi gli obiettivi e la diffusione con la dirigenza dell’ufficio di statistica del proprio ente di appartenenza (che, in caso di lavori affidati a struttura diversa dall’ufficio di statistica, dovrà attestarne le metodologie al momento della presentazione del lavoro)<sup>14</sup>.

**⇒ In caso di pareri non condivisi nell’ambito dei CdQ, i progetti in discussione passano all’esame del Servizio Sis e, in ultima istanza, alla valutazione del Comstat, al quale è rimessa la decisione finale in merito all’inclusione/esclusione dal Psn.**

---

<sup>11</sup> i segretari scaricano il modello del foglio firme dall’applicativo dei Circoli di qualità.

<sup>12</sup> la *community* è lo spazio on line che ospita il confronto e il dialogo professionale tra i soggetti del Sistema statistico nazionale; v. *infra*, par. 2.3.

<sup>13</sup> v. *infra*, par. 2.1.

<sup>14</sup> v. *infra*, par. 3.3.

## 1.4 Il piano delle attività di programmazione per il 2016

<i>Date</i>	<i>Attività</i>	<i>Prodotti</i>
maggio 2014	ricomposizione dei Circoli di qualità	delibera integrativa 41/PRES del 29 maggio 2014
15 settembre 2014	riunione di aggiornamento organizzata dalla DCSR/SIS per coordinatori, vice-coordinatori, segretari dei Circoli e responsabili degli uffici di statistica degli altri enti Sistan con lavori nel Psn.	indicazioni sulle attività di programmazione e le novità organizzative
da giugno ad ottobre 2014	riunioni dei Circoli per la discussione e l'approvazione delle schede identificative dei lavori per il terzo aggiornamento del Psn 2014-2016 (anno 2016)	verbali delle riunioni
<b>dal 1° ottobre al 7 novembre 2014</b>	compilazione delle schede identificative dei lavori statistici sull'applicativo <i>psnonline</i> .	schede identificative dei lavori Psn
14 novembre 2014	consegna delle considerazioni conclusive sui singoli settori	documenti di programmaz. settoriale
28 novembre 2014	completamento del Psn da parte della DCSR/SIS	volume 1 del Psn
entro il 15 dicembre 2014	trasmissione alla Presidenza del vol. 1 e successivo invio al Comstat	deliberazione documento da parte del Comstat

## 1.5 La Commissione degli utenti dell'informazione statistica (Cuis)

In linea con il *Programma triennale per la trasparenza* adottato dall'Istat nel 2011, e in accordo con il Comstat, alla fine del 2011 l'Istat ha costituito in via sperimentale la Commissione degli utenti dell'informazione statistica (Cuis), divenuta permanente nell'agosto del 2013.<sup>15</sup>

La consultazione degli utenti delle informazioni statistiche prodotte dal Sistan costituisce infatti la leva strategica per il miglioramento della qualità dell'informazione statistica ufficiale: l'ascolto e il coinvolgimento di ricercatori, analisti, comunicatori, istituzioni pubbliche, imprese e, in genere, esponenti della società civile nel processo decisionale di produzione e di diffusione dell'informazione rappresentano momenti cardine per una più completa programmazione dell'offerta statistica e per una più efficace circolazione e utilizzo delle statistiche ufficiali.

Presieduta dal presidente dell'Istat, la Cuis riunisce rappresentanti di **37 istituzioni**, tra organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, centri studi (inclusi quelli di regioni e comuni), società scientifiche, mondo delle imprese, organizzazioni civiche e di volontariato, movimento per l'Open Data e mass media.

Il compito affidato alla Cuis è quello di **coadiuvare l'Istat nella ricognizione della domanda di informazione statistica emergente nella società italiana, evidenziando i bisogni informativi non coperti dalle rilevazioni statistiche.**

<sup>15</sup> v. delibera n. 51 del 7 agosto 2013 – [Appendice I](#).

La Cuis, in particolare, in base alle indicazioni operative contenute in apposite [linee guida](#), svolge le seguenti funzioni:

- definisce, in modo coordinato, le esigenze degli utenti delle statistiche ufficiali secondo un ordine di priorità subordinato ai vincoli di bilancio degli enti del Sistan;
- formula proposte per la definizione del Psn, per le diverse aree in cui esso è articolato;
- propone iniziative per migliorare la trasparenza dell'informazione statistica ufficiale, in linea con i principi di accessibilità, tempestività, pertinenza, imparzialità e adeguatezza delle risorse necessarie a soddisfare le esigenze;
- promuove azioni di *advocacy*, incoraggiando l'interazione tra diversi gruppi di utilizzatori.

Dal punto di vista organizzativo, per diversificare al meglio la fase di esame delle esigenze dell'utenza da quella di programmazione e di verifica della qualità del Psn, il coinvolgimento dei componenti della Cuis nelle riunioni dei Circoli varia a seconda dei temi da trattare e si esplica secondo modalità differenti. Al fine di valutare la pertinenza e la possibilità di recepire le esigenze espresse nei lavori del Psn, i rappresentanti della Cuis interloquiscono con i Circoli competenti nelle diverse materie sia partecipando alle riunioni tematiche (anche in videoconferenza), sia ricorrendo a contatti con i soli rappresentanti dei produttori interessati alle problematiche da discutere sia, ove opportuno, organizzando incontri intersettoriali.

A partire da dicembre 2013, e nel corso del 2014, per una ancora più efficace interlocuzione tra componenti dei Circoli e della Commissione, sono infatti state organizzate [riunioni tematiche](#) per far emergere gli argomenti di maggiore attualità e focalizzare statistiche nuove da valorizzare all'interno del Psn (sia nella parte dell'Istat sia nella parte ricadente sotto la responsabilità di altri enti del Sistan). Ad oggi (settembre 2014) sono già state organizzate sette riunioni.

Anche le attività della Cuis, è da sottolineare, possono avvalersi dei supporti interattivi (community on line, v. *infra*, par. 2.3) messi a disposizione sul portale del Sistan. È infatti attiva una community specifica per i componenti della Cuis, con il fine di favorire la costruzione, la diffusione e la condivisione di documenti e riflessioni emergenti in seno alla Commissione e di gestire al meglio i singoli processi di consultazione, incrementando il coordinamento tra le iniziative proposte e contenendo i costi di partecipazione.

Per altri aspetti non inerenti la produzione statistica in senso stretto, la Commissione ha operato attraverso riunioni plenarie, gruppi di lavoro e consultazioni on line.

La [segreteria tecnica](#) della Cuis è costituita all'interno del Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e ricerca (Diqr) con il compito di raccogliere le esigenze informative espresse dalla Commissione e veicolarle nelle attività dei Circoli e delle direzioni competenti.

## **1.6 La domanda e l'offerta di informazione statistica**

Come si è finora detto, la definizione della domanda è la base di partenza per la programmazione vera e propria.


I Circoli si devono occupare dell'offerta ma, a tal fine, devono muovere dall'analisi della domanda di statistiche ufficiali. È compito dei coordinatori effettuare una ricognizione esaustiva della domanda di statistiche di interesse pubblico – includendo sia la componente di origine

istituzionale, sia quella non istituzionale – ed esporre poi, nel documento di programmazione settoriale, l'eventuale fabbisogno emergente.

È da notare che la Cuis ha contribuito a delineare i contenuti della domanda di fonte non istituzionale in modo più pertinente di quanto non avvenisse in passato.

Nel documento di programmazione, quindi, la domanda deve essere il riferimento da cui partire sia per fornire in modo esaustivo l'informazione sull'offerta, sia per rappresentare il *gap informativo* eventuale tra domanda e offerta di statistiche, cioè lo scostamento tra le esigenze informative espresse dalla società civile e l'offerta di statistiche ufficiali che gli enti del Sistema possono garantire.

### L'INCONTRO TRA **DOMANDA** E **OFFERTA** DI INFORMAZIONE STATISTICA AVVIENE IN AMBITO ISTAT



## 1.7 Il documento di programmazione settoriale: come redigerlo

Il documento è predisposto da ciascun coordinatore per il proprio settore e dev'essere totalmente condiviso dai partecipanti ai Circoli di qualità.

L'insieme dei documenti costituisce l'ossatura del volume *Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016. Parte prima*. È questo volume ad essere sottoposto al Comstat per la deliberazione sul Psn e, successivamente, agli altri organi che intervengono nel processo di approvazione e formalizzazione.

I coordinatori dei diversi Circoli devono trasmettere alla Segreteria del Psn il documento relativo ai settori di pertinenza **entro il 14 novembre 2014**.<sup>16</sup>

Il documento di ogni settore dev'essere costituito di **due paragrafi**.

Il numero massimo di battute è fissato a 12.000, spazi inclusi.<sup>17</sup>

Il primo paragrafo è dedicato all'**offerta di informazione statistica**: dev'essere indicato quali sono i nuovi lavori, quali hanno avuto degli sviluppi significativi e quali sono stati rivisti/integrati/annullati per tener conto delle richieste informative espresse.

Chiaramente non deve trattarsi di un mero elenco ma per ogni lavoro va illustrato il contesto, l'obiettivo perseguito e le innovazioni intervenute.

<sup>16</sup> i coordinatori / vice-coordinatori, per redigere il documento, possono richiedere ai componenti del proprio Circolo un breve contributo sui lavori dei rispettivi enti.

<sup>17</sup> in word: "strumenti-conteggio parole-caratteri spazi inclusi".

Il secondo paragrafo è dedicato al **gap informativo**: è necessario evidenziare lo scostamento tra domanda e offerta di informazione statistica sia in relazione alla domanda istituzionale (regolamenti, direttive...) sia alle richieste provenienti dalla Cuis.

Sono da esporre le ragioni per le quali alcune richieste non abbiano potuto eventualmente essere recepite nel Psn. In modo analogo, vanno invece indicate le iniziative che possono essere avviate per colmare i gap stessi.

Per le indicazioni di **formattazione ed editing** del documento si rimanda all'[Appendice C](#).

## 2. STRUMENTI INFORMATICI PER LA PROGRAMMAZIONE, LA DISCUSSIONE E LA DIFFUSIONE

### 2.1 Il sistema informativo *psnonline*

Le schede identificative dei lavori statistici si compilano con il *psnonline*. L'applicativo [psnonline](#) è infatti lo strumento per la raccolta, la consultazione e la gestione (modifiche/cancellazioni) delle informazioni relative ai lavori del Programma statistico nazionale, del Piano di attuazione e dello Stato di attuazione. È stato attivato nel 2008, in occasione della programmazione per il *Psn 2008-2010. Aggiornamento 2009-2010* ed è oggetto di costante manutenzione e aggiornamento.

L'accesso all'applicativo avviene tramite *username* e *password* personalizzata. La password viene inviata dal Servizio Sis e va modificata al primo accesso al sistema.

L'accesso è consentito alle diverse tipologie di utenti secondo modalità differenti.

**CREDENZIALI DI ACCESSO IN SCRITTURA** sono fornite:

- ai **responsabili degli uffici di statistica del Sistan** che siano **titolari di lavori nel Psn**. Tali utenze, oltre a consentire di inserire nuovi lavori e di aggiornare o chiudere le schede già esistenti, permettono anche la compilazione della [lettera di comunicazione](#) finale, contenente l'elenco dei lavori statistici proposti, che dev'essere inviata alla segreteria del Psn al termine delle attività di programmazione. Ogni ufficio compila solo le schede delle quali è titolare.

- a **dipartimenti, direzioni e servizi dell'Istat**. Queste utenze consentono di inserire nuovi lavori e di aggiornare o chiudere le schede già esistenti. Ogni struttura visualizza solo le schede che fanno capo ad essa.

- al **dirigente del Servizio Sis, ai referenti Sis nei Circoli e alla segreteria del Psn**. Si tratta di utenze "di servizio", che permettono di accedere a tutte le schede del Psn.

Questo tipo di utenza viene utilizzata per tenere sotto controllo lo stato della lavorazione delle schede discusse nei Circoli, per controllarne tipologia/contenuti, per inoltrare solleciti e per potersi confrontare con i referenti del lavoro statistico o con coordinatori e segretari.

**CREDENZIALI PER L'ACCESSO IN LETTURA E PER LA COMPILAZIONE DELLA "LETTERA DI COMUNICAZIONE"** sono attribuite agli **uffici di dipartimento e di direzione** dell'Istat, per consentire ai direttori di visualizzare i lavori delle proprie direzioni e dei servizi che ne fanno parte, ed ai dipartimenti di visualizzare i lavori facenti capo direttamente ad essi.

Queste utenze sono funzionali all'invio alla segreteria del Psn, al termine delle attività di programmazione, della lettera di comunicazione che elenca i lavori statistici proposti, firmata dai direttori centrali (o dai capi dipartimento per i lavori di cui siano direttamente responsabili).


**CREDENZIALI DI ACCESSO IN LETTURA** sono fornite a **segretari dei Circoli, coordinatori, vice-coordinatori, referenti dei sottogruppi, segretari dei sottogruppi**.<sup>18</sup> Consentono di visualizzare le schede di tutti i settori così da agevolare le attività relative alla programmazione (controllo dell'immissione delle schede dei lavori, stampa delle informazioni ecc.).

Infine, si ricorda l'**UTENZA "PUBBLICA"**: username *utenteinlettura* e password *leggi* – che rende possibile a chiunque la **consultazione di tutte le schede dei lavori degli ultimi Psn**, accedendo al sistema in sola lettura.<sup>19</sup>

Si fa notare che queste credenziali "pubbliche" non consentono la visualizzazione del Psn in lavorazione né di quelli ancora in fase di formalizzazione.

<sup>18</sup> credenziali di accesso in lettura sono state anche fornite ai quattro capi dipartimento e ai direttori che non erano già compresi in qualità di coordinatori.

<sup>19</sup> nel caso si utilizzi l'utenza pubblica di sola lettura, la password non va modificata al primo accesso.



## 2.2 La web application per la gestione delle riunioni

L'applicativo dei Circoli di qualità è una *web application* a disposizione dei segretari per agevolare tutte le attività di gestione collegate ai Circoli di qualità.

L'applicativo è stato sviluppato nel 2012 in vista della programmazione per il triennio 2014-2016 ma è stato progressivamente perfezionato per renderne più agevole l'utilizzo.

Un'esaustiva *Guida tecnica alla gestione dei Circoli di qualità* è stata redatta da Davide Cervini (DCSR/A). Per ricevere la guida va inoltrata richiesta a [cervini@istat.it](mailto:cervini@istat.it).

All'[applicativo](#)<sup>20</sup> i segretari accedono tramite *username* e *password* inviate dalla struttura DCSR/A.

La username coincide con le prime tre lettere del cognome seguite dal nome completo, mentre la password viene modificata dall'utente dopo il primo accesso. Il menù si trova sulla sinistra della schermata iniziale; al primo accesso, le diverse funzionalità saranno inattive fino alla modifica della password.<sup>21</sup>

Come anticipato nel par. 1.3, attraverso l'applicativo è possibile:

- inserire la data delle riunioni, con il conseguente aggiornamento automatico del [calendario on line](#);<sup>22</sup>
- prenotare l'aula;
- prenotare il servizio di videoconferenza (ed informare le segreterie degli Uffici territoriali dell'Istat se componenti effettivi, supplenti o invitati sono interessati a recarsi presso queste sedi);
- inviare le convocazioni. Si tenga presente che il sistema ha in elenco, per ciascun settore, gli indirizzi di posta elettronica dei componenti effettivi e dei supplenti; è inoltre già predisposto l'invio della mail per conoscenza alla segreteria del Psn e del Cisis nonché alle presidenze

<sup>20</sup> <https://www.sistan.it/app/prod/circoliquality/>

<sup>21</sup> la nuova password va indicata nel campo apposito; un messaggio di conferma avviserà dell'avvenuta modifica.

<sup>22</sup> <http://www.sistan.it/app/prod/circoliquality/calendario.php>

dell'Usci e del Cuspi. Cliccando sulla voce “destinatari” è comunque possibile aggiungere ulteriori nominativi, sia in *cc* che in *ccn*. È anche possibile deselezionare componenti del Circolo cui non si desidera inviare la comunicazione (ad esempio, nel caso di una riunione di un sottocircolo che non interessa tutti gli appartenenti al CdQ);

- aggiungere nuovi invitati all'elenco già incluso nell'applicativo, compilando la relativa scheda anagrafica;
- gestire l'anagrafica degli appartenenti ai Circoli: la funzione “componenti” permette al segretario di visualizzare l'elenco completo di tutti i componenti censiti in archivio che appartengono al settore di sua competenza e di modificarne i dati anagrafici. Un messaggio al di sopra della tabella avviserà dell'avvenuto inserimento o di eventuali problemi che impediscono l'archiviazione dei dati del nuovo componente;
- stampare il foglio firma da far girare nel corso delle riunioni;
- inserire le presenze (sia per le riunioni plenarie che per quelle dei sottogruppi);
- caricare i verbali.

Inoltre, la funzione “scarica delibera” permette il *download* in formato *pdf* dell'ultima delibera di costituzione dei Circoli di qualità.

La funzione “liste”, invece, permette di creare in formato *xls* elenchi con la composizione dei Circoli e le presenze rilevate alle riunioni. Inoltre, sono possibili ricerche personalizzate attraverso un motore di ricerca che consente di indicare, oltre al Circolo, l'ente di appartenenza del componente, il ruolo e il cognome (o parte di esso).

### 2.3 La *SistanCommunity*

La *SistanCommunity* è lo spazio on line che ospita il confronto e il dialogo professionale tra i soggetti del Sistema statistico nazionale.

Inaugurata a febbraio 2013 insieme al nuovo portale del Sistan, rappresenta un importante servizio offerto agli operatori, agli esperti e ai professionisti della statistica ufficiale per favorire la circolazione di informazioni utili per il lavoro e la condivisione di obiettivi, problemi e soluzioni.

Le numerose funzionalità di questo strumento, con istruzioni dettagliate che possono agevolare la partecipazione, sono illustrate nella sezione *GUIDA* della community, all'interno del documento *Introduzione alla SistanCommunity*.

Nell'ambito della community, lo spazio dedicato alle attività dei Circoli di qualità si configura come un mezzo utile sia per dare diffusione alla documentazione di interesse per i singoli settori, sia per condividere le pratiche migliori e facilitare il confronto e la discussione in merito alla predisposizione del Psn.

È attiva una community specifica per ciascuno degli undici settori in cui è articolato il Psn.

Queste community dei Circoli si sono sostituite ai vecchi forum di discussione elettronica, che in passato sono rimasti attivi per diversi anni.<sup>23</sup> In ciascuna community, un componente designato all'interno del Circolo svolge funzioni di *moderatore*, monitorando i contenuti pubblicati e la partecipazione alle discussioni.

---

<sup>23</sup> il gruppo informatico ha provveduto in fase iniziale a trasferire nelle nuove community la maggior parte della documentazione che era caricata sui vecchi forum.

Ogni partecipante al Circolo viene iscritto alla community di quello specifico settore e può aprire/seguire discussioni, scrivere post, consultare documentazione e segnalare pubblicazioni ed eventi; può anche inviare messaggi privati ad altri utenti delle community.

In particolare, si raccomanda che in ogni community la documentazione acquisita sia organizzata in modo strutturato: i documenti caricati e le note prodotte devono essere ordinati in cartelle e sottocartelle che possono seguire una ripartizione cronologica e/o tematica.

Le **funzioni principali** nelle community sono:

- funzione “post” (per inserire nuovi messaggi – anche allegando file – e rispondere a messaggi inseriti dagli altri utenti);
- funzione “documenti” (per caricare, visualizzare e prelevare documenti, organizzati in “cartelle” di community);
- funzione “wiki” (per lavorare a più mani e visualizzare le differenti versioni di un documento via via modificato). Si invita a utilizzare maggiormente questa funzione giacché permette un’agevole redazione di documenti in forma collaborativa.

Ai componenti dei Circoli è stata inviata, al momento della creazione delle community, un’email di registrazione con una *username* (che coincide con l’indirizzo email) e una *password* generata automaticamente. L’email contiene un link da cliccare per confermare la registrazione. Ogni nuovo partecipante ai Circoli riceve le credenziali per la registrazione.

Nella sezione “MYPAGE”<sup>24</sup>, poi, ogni iscritto può visualizzare la pagina del proprio profilo, integrare i dati personali e modificare la password (si consiglia di farlo al primo accesso).

Inoltre, sempre nella stessa pagina, è essenziale impostare su “sì” la voce “ricevi le notifiche via mail”, per ricevere un avviso ogni qual volta si registri una nuova attività nelle community alle quali si è iscritti ed essere, quindi, più facilmente aggiornati sulle novità.



<sup>24</sup> [http://sistan.yooplus.com/Nu/section/Base/role/\(User\)](http://sistan.yooplus.com/Nu/section/Base/role/(User))

## 2.4 Il Psn sul portale del Sistan

Dalla sezione del portale del Sistan dedicata alla programmazione si accede ad una [pagina](#) generale dedicata al Psn.<sup>25</sup>

Questa pagina illustra cos'è il Psn e l'iter di predisposizione e formalizzazione. Presenta una panoramica sulla disciplina dell'obbligo di risposta e delle indagini sanzionabili e contiene, inoltre, il [link](#) alle definizioni delle cinque tipologie di lavori statistici.<sup>26</sup>

Sulla destra della pagina è inserito un menù che permette l'accesso alle pagine specifiche dei Psn predisposti negli ultimi anni e di quelli attualmente in via di definizione o formalizzazione. In questo menù è anche presente il link all'applicativo [psnonline](#) per la consultazione e/o l'aggiornamento delle schede identificative dei lavori statistici.<sup>27</sup>

Le pagine dei Psn in fase di formalizzazione ed in fase di lavorazione vengono costantemente aggiornate con informazioni su scadenze, iter e prodotti via via disponibili.

In ciascuna pagina sono caricati sia i volumi che costituiscono il Psn (dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), sia i documenti ad esso collegati (*Linee di indirizzo, Piano di attuazione, Stato di attuazione*; materiali di approfondimento e/o interventi presentati a seminari e convegni).

Del Psn in vigore sono [on line](#), oltre ai volumi 1 e 2 (*Evoluzione dell'informazione statistica e Dati personali*), anche altri documenti relativi alla programmazione: elenco lavori per settore, argomento, descrizione e obiettivo; elenco lavori per settore e tipologia; elenco lavori per titolare e settore; elenco sigle identificative dei titolari.<sup>28</sup>

The screenshot shows the Sistan website interface. At the top, there is a navigation bar with the Sistan logo and the text 'la rete statistica per il paese'. Below this, there is a menu with several categories: 'SISTEMA STATISTICO NAZIONALE', 'PROGRAMMAZIONE', 'NORME E PROCEDURE', 'GOVERNANCE E CONSULTAZIONE', 'QUALITÀ E SVILUPPO DEL SISTEMA', 'FINESTRA SULL'EUROPA', and 'TUTTE LE ATTIVITÀ DELLA RETE'. The 'PROGRAMMAZIONE' category is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, there is a search bar and social media icons. The main content area is titled 'IL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE (PSN)'. It includes a brief description of the PSN, a list of links for further information, and a sidebar on the right. The sidebar contains a list of PSN items, with 'Psn online' and 'psnonline' highlighted by a red box and a callout bubble. The callout bubble contains the text: 'in questo menù è anche presente il link all'applicativo psnonline'. The main content area also includes a list of links for further information, with 'psnonline' highlighted by a red box and a callout bubble.

Dalla sezione del Portale dedicata alla **programmazione** si accede ad una pagina generale dedicata al Psn. Sulla destra della pagina è inserito un **menù** che permette l'accesso alle **pagine specifiche dei Psn** predisposti negli ultimi anni e di quelli attualmente in via di predisposizione o formalizzazione

<sup>25</sup> <http://www.sistan.it/index.php?id=52>

<sup>26</sup> [http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma\\_statistico\\_nazionale/tipologie.pdf](http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma_statistico_nazionale/tipologie.pdf)

<sup>27</sup> <https://www.sistan.it/newpsnonline/appl/psn/>

<sup>28</sup> <http://www.sistan.it/index.php?id=121>

È da tenere presente, tuttavia, che, ad oggi, tutti gli utenti interessati a conoscere le caratteristiche della produzione statistica ufficiale del Sistema possono accedere alle informazioni del Programma solo consultando il volume in formato pdf (fatta eccezione per quanti possono consultare le schede dei lavori Psn attraverso il sistema informativo *psnonline*).

Nel volume, per ciascun lavoro, sono riportate solo alcune informazioni: ente titolare, codice e denominazione, obiettivo e descrizione sintetica, presenza o meno di dati personali, origine del lavoro stesso. Non è possibile, nel volume, cercare e consultare altri contenuti informativi dei lavori del Psn o dello Stato di attuazione (Sda).

È proprio per facilitare l'accesso e la fruizione del Psn che il Dipartimento Diqr ha progettato e sta sviluppando uno strumento per la **consultazione analitica dei lavori inclusi nel Psn** (chiamato **OPS! - Open Psn**), che sarà messo a disposizione degli utenti già a partire dal 2015. Si tratta di un **motore di ricerca** che opererà secondo diversi filtri di ricerca (parola chiave, ente titolare, tipo di lavoro, argomento, settore, ...).

Anche gli **utilizzatori non esperti**, in tal modo, potranno visualizzare in dettaglio i contenuti informativi, le caratteristiche metodologiche e le modalità di diffusione dei lavori Psn di proprio interesse.

### 3. IL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE: ASPETTI PROCEDURALI

#### 3.1 Linee guida e priorità stabilite dal Comstat per il triennio 2014-2016

Il documento sulle linee di indirizzo del Psn che il Comstat redige all'inizio di ogni triennio contiene l'indicazione puntuale delle linee guida e priorità che devono essere seguite per dare coerenza e valenza unitaria alla programmazione.

Le [linee di indirizzo per il triennio 2014-2016](#) sono state approvate dal Comstat nella seduta del 4 maggio 2012 e rimarranno valide fino a tutto il 2016.<sup>29</sup>

Nel documento sono definite le seguenti **LINEE GUIDA**:

- a) valorizzazione della valenza di interesse generale dei lavori costituenti il Psn, intendendo inclusi in questa definizione i progetti riferiti a specifici contesti dei quali si prevede l'estendibilità a livello nazionale o comunque a livello interregionale. Rientra in quest'ambito la necessità di accorpare lavori simili in un unico progetto e di mantenere l'unitarietà dei lavori anche se sono previste più fasi;
- b) indicazione analitica per aree (e possibilmente per settori) della domanda e dell'offerta (con riferimento a disposizioni normative e/o ad altre fonti da indicare), evidenziando il permanere di eventuali gap informativi;
- c) esplicitazione della coerenza con i principi del Codice italiano delle statistiche ufficiali relativi alla qualità e con le indicazioni di cui alle specifiche linee guida sulla diffusione o altri temi rilasciate dal Comstat;
- d) sviluppo dei sistemi informativi integrati, promuovendo l'utilizzo a fini statistici degli archivi amministrativi e l'integrazione delle fonti informative organizzate (pubbliche e private), anche al fine di ridurre l'onere statistico per i rispondenti;
- e) rilievo alle modalità ed ai tempi di diffusione delle informazioni prodotte, promuovendo la fruibilità e accessibilità dei dati e forme di ritorno ai fornitori delle informazioni.

Di seguito, invece, le **PRIORITÀ** evidenziate:

- a) sviluppo di progetti in materia di censimenti generali nella prospettiva del passaggio ai censimenti permanenti;
- b) miglioramento delle basi informative a supporto del funzionamento delle autonomie locali, della stima dei fabbisogni e dei costi standard e del sistema di governance multilivello di cui al Titolo V della Costituzione;
- c) coerenza dei progetti inseriti nel Psn con quanto previsto dall'art. 13, c.4 bis, del [d.lgs. n. 322/1989](#) ai fini della misurazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e loro controllate e per consentire stime coerenti di efficienza, produttività, outcome;
- d) realizzazione di sistemi informativi integrati di dati e indicatori su:
  - mercato del lavoro e formazione, anche attraverso lo sviluppo di progetti per l'analisi e il monitoraggio dei processi di transizione scuola-lavoro;
  - ambiente e territorio, infrastrutture, patrimonio immobiliare: sviluppo di piattaforme e sistemi informativi georeferenziati;
  - benessere;
  - competitività e sostenibilità economica e sociale, innovazione tecnologica e ricerca;
  - stato e dinamica della popolazione con particolare riferimento alla componente migratoria.

Nel documento del Comstat, al par. 4, sono presenti anche delle indicazioni di massima sull'articolazione da dare ai volumi Psn.

<sup>29</sup> [http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma\\_statistico\\_nazionale/PSN\\_2014-2016/01\\_-\\_Linee\\_di\\_indirizzo\\_Psn\\_2014-2016.pdf](http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma_statistico_nazionale/PSN_2014-2016/01_-_Linee_di_indirizzo_Psn_2014-2016.pdf)

### 3.2 Le proposte di partecipazione al Psn e i criteri di selezione

Come già illustrato, il lavoro di programmazione svolto dai Circoli di qualità consiste nell'individuare **soluzioni strategiche e operative** capaci di rispondere ai fabbisogni informativi emersi e nel verificare, al contempo, **pertinenza, completezza e non eccedenza** della produzione statistica ufficiale.

Oltre alle **linee guida del Comstat**, i Circoli devono tenere in considerazione le indicazioni contenute nei **pareri** espressi dagli organi che intervengono nel [processo di formalizzazione](#) del Psn, in particolare della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica e del Garante per la protezione dei dati personali.<sup>30</sup>

Inoltre, devono accertarsi che i lavori proposti rispondano alla normativa Sistan, alla normativa sulla privacy e a tutte le indicazioni che l'Istat fornisce in funzione del suo compito di indirizzo e coordinamento (classificazioni, metodologie ecc.).

La **proposta di inserimento di un lavoro** viene formulata attraverso la compilazione on line della scheda identificativa,<sup>31</sup> che dev'essere preventivamente **discussa e approvata nell'ambito del Circolo di qualità** competente per materia.

Tutti i nuovi lavori quindi, o i lavori di cui vengono proposte variazioni, devono essere illustrati quanto più dettagliatamente possibile nel corso delle riunioni dei Circoli.

Il Circolo è tenuto a valutare le proposte tenendo in considerazione:

- la rilevanza dell'informazione statistica offerta;
- la sua completezza da un punto di vista territoriale o settoriale;
- l'accessibilità e la fruibilità dei risultati prodotti (e dunque la diffusione all'esterno dell'apparato organizzativo dell'ente produttore);
- la qualità dell'informazione (con riferimento alle dimensioni di qualità Istat/Eurostat e ai principi del *Codice italiano delle statistiche ufficiali*<sup>32</sup>);
- la rispondenza dei lavori proposti alle caratteristiche metodologiche e tecniche indicate dall'Istat, evitando ridondanze, duplicazioni, lavori a basso profilo.

Sono da prendere in considerazione per l'inserimento nel Psn anche quei lavori, rientranti nell'attività istituzionale degli enti produttori, che forniscano, rispetto ai compiti istituzionali degli enti stessi, un valore aggiunto dal punto di vista della statistica ufficiale.

**I soggetti legittimati a presentare lavori da inserire nel Psn sono enti appartenenti al Sistema con ufficio di statistica costituito (o in fase di costituzione).**

Nel caso di **lavori in compartecipazione**, la scheda deve essere compilata solo dal titolare del lavoro ma va indicato nella sezione ad hoc il soggetto con cui si collabora e la tipologia della compartecipazione (*finanziaria, metodologica-tecnica, altro*).

Per essere accolti nel Psn, **i lavori che comportano il trattamento di dati personali** devono essere corredati dall'attestazione, firmata dal responsabile del trattamento dei dati personali, del rispetto della normativa vigente in materia (conservata presso l'ufficio di statistica del soggetto titolare).

---

<sup>30</sup> [http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma\\_statistico\\_nazionale/iter.pdf](http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma_statistico_nazionale/iter.pdf)

<sup>31</sup> all'interno di *psnonline* il facsimile della scheda è anche scaricabile in word.

<sup>32</sup> v. [Appendice E](#).

Inoltre, nel caso in cui il trattamento statistico sia affidato a strutture diverse dall'ufficio di statistica, il responsabile dell'ufficio di statistica deve produrre l'**attestazione** che le **metodologie adottate** nel trattamento statistico al quale si riferiscono le informazioni riportate nella scheda identificativa sono conformi agli standard minimi indicati dall'Istat.<sup>33</sup>

Le *community* dei Circoli offrono uno spazio ulteriore dove approfondire le caratteristiche dei lavori proposti.

**L'inclusione di un lavoro nel Psn porta con sé alcuni vantaggi.**

Permette infatti:

- di richiedere l'obbligo di risposta per i soggetti privati e la sanzione, in caso di mancata risposta, sia per i soggetti pubblici che privati;
- di avvalersi della modalità semplificata per rendere l'informativa agli interessati in caso di trattamento di dati personali non sensibili;
- di trattare dati sensibili e giudiziari senza previa specifica autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali;
- di richiedere l'autorizzazione a diffondere variabili in forma disaggregata, in deroga al principio del segreto statistico.

### 3.3 La lettera di comunicazione e le attestazioni

Per la **trasmissione all'Istat delle proposte di partecipazione al Psn** è necessario produrre attraverso l'applicativo *psnonline*, al termine della compilazione delle schede, la **lettera di comunicazione**: in essa sono elencate, per ciascun soggetto titolare di lavori statistici, le schede proposte per il Psn.

Per la produzione della lettera, il responsabile dell'ufficio di statistica di ciascun ente titolare di lavori deve cliccare sulla voce "lettera di comunicazione" dell'applicativo *psnonline*: viene così prodotto un file *pdf* che può essere salvato e/o stampato.

**La lettera viene prodotta solo quando tutte le schede identificative sono state salvate definitivamente**; deve essere firmata dal responsabile dell'ufficio di statistica e, quindi, inoltrata al Servizio Coordinamento e sviluppo del Sistan / Programma statistico nazionale (l'indirizzo è già prestampato).

Per l'Istat, la lettera viene firmata dal direttore centrale della direzione cui fanno capo i lavori proposti o dal capo dipartimento nel caso di lavori seguiti direttamente da uno dei dipartimenti.

Nel testo della lettera viene comunicato che un determinato ente ha presentato le schede relative a n. x lavori statistici per il *Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016*. È altresì dichiarato che tali lavori sono stati discussi nell'ambito dei Circoli di qualità.

La lettera, inoltre, elenca i lavori che comportano il trattamento di dati personali di cui al [d.lgs. n. 196](#) del 30 giugno 2003,<sup>34</sup> evidenziando i lavori che trattano dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art.4, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 196/2003.

Per tali lavori, debbono essere stampate copie cartacee delle schede identificative (tramite la **funzione di "stampa attestazione"**), che il titolare si impegna a custodire, dopo che siano state debitamente firmate dal responsabile del trattamento dei dati personali.

<sup>33</sup> per maggiori dettagli, v. par. 3.3.

<sup>34</sup> *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

Infine, la lettera di comunicazione indica anche quali lavori sono affidati ad ufficio diverso dall'ufficio di statistica, comunicando che per essi è debitamente firmata dal responsabile dell'ufficio di statistica un'**attestazione della conformità delle metodologie agli standard minimi indicati dall'Istat**.

Quest'attestazione, quindi, va resa **unicamente nel caso in cui l'ufficio al quale è affidata l'esecuzione del trattamento statistico sia diverso dall'ufficio di statistica**.

Nello specifico, viene dichiarato – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (di seguito *Codice deontologico*)<sup>35</sup> – che le metodologie adottate nel trattamento statistico al quale si riferiscono le informazioni riportate nella scheda identificativa sono conformi agli standard minimi indicati dall'Istat: completezza delle informazioni riportate nelle schede identificative; sussistenza dell'attestazione del responsabile del trattamento dei dati personali; effettiva e tempestiva diffusione dei risultati del lavoro statistico; sufficienti note esplicative sulle caratteristiche metodologiche e tecniche di ciascun lavoro a corredo dei dati diffusi.

**DICHIARAZIONE DA RENDERSI PER I LAVORI CHE TRATTANO DATI PERSONALI:** per questi va sempre resa, a cura del responsabile del trattamento dei dati personali, la dichiarazione che il trattamento statistico al quale si riferiscono le informazioni riportate nella scheda identificativa verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003, nel *Codice deontologico* e nel d.lgs. n. 322/1989, in particolare per quanto riguarda:

- il rispetto dei principi di necessità, liceità, esattezza, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza, di cui agli articoli 3 e 11 del d. lgs. n. 196/2003;
- la completezza e la correttezza dell'informativa resa all'interessato, ivi compresa l'eventualità che i dati siano successivamente trattati per ulteriori fini statistici dai soggetti del Sistan; l'obbligatorietà o meno della risposta e l'esistenza di sanzioni per i casi di rifiuto; la facoltà per l'interessato di non consentire l'uso dei propri dati sensibili e/o giudiziari a fini statistici, anche nel caso di raccolta delle informazioni presso terzi;
- l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dagli articoli 33 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 e dal disciplinare tecnico ad esso allegato, con specifico riguardo alla predisposizione e all'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza;
- la designazione formale degli incaricati del trattamento dei dati personali, che agiranno sulla base delle istruzioni impartite dal responsabile ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003;
- l'adozione di misure idonee a garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e 10 del d.lgs. n. 196/2003, tenuto altresì conto di quanto disposto all'art. 13 del *Codice deontologico*;
- il rispetto dei principi stabiliti all'art. 22 del d.lgs. n. 196/2003 nel caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari;
- l'adozione delle misure e degli accorgimenti eventualmente prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali nel caso di trattamenti che presentano rischi specifici, di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 196/2003;
- l'eventuale conservazione dei dati in forma identificativa, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del d.lgs. n. 322/1989 e all'articolo 11 del *Codice deontologico*;
- il rispetto della disciplina in materia di segreto statistico di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 322/1989.


Il responsabile del trattamento dei dati personali, infine, nella medesima dichiarazione, deve attestare anche l'avvenuta verifica della veridicità e della completezza di tutte le informazioni

---

<sup>35</sup> si tratta dell'[Appendice A.3](#) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

riportate nella scheda identificativa del lavoro statistico, firmando l'attestazione ed indicando il proprio incarico istituzionale.

### 3.4 Iter di formalizzazione del Psn



La procedura di perfezionamento del Psn presenta un [iter](#) che in parte è sviluppato nell'ambito dell'Istat, in parte coinvolge soggetti esterni all'Istituto.

La produzione del Psn è quindi un processo complesso e articolato che può essere suddiviso in due macro-fasi: una fase di preparazione dei lavori e di predisposizione dei volumi del Psn (fase interna) e una di approvazione e formalizzazione del documento (fase esterna).

dopo la compilazione delle schede da parte dei titolari dei lavori statistici



Dopo l'approntamento dei volumi da parte della struttura DCSR/SIS, il Programma viene deliberato dal Comstat e, quindi, sottoposto ai pareri della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 322/1989) e della [Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali](#) (di cui agli artt. 8-9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281), sentito il [Garante](#) per la protezione dei dati personali (*Codice deontologico*, art. 4 bis, introdotto dal Garante per la protezione dei dati personali con [delibera 12 giugno 2014](#) – G.U. Serie Generale n. 170 del 24 luglio 2014).<sup>36</sup>

<sup>36</sup> v. *infra*, p. 35.

La recente **Legge n. 125 del 30 ottobre 2013** (“**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101**, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – G.U. Serie Generale n. 255 del 30.10.2013), all’[art. 8-bis](#) (che riporta disposizioni riguardanti l’Istat e il Sistema statistico nazionale), ha apportato modifiche agli articoli 6-bis, 7 e 13 del d.lgs. n. 322 del 1989 con lo scopo di razionalizzare e semplificare le vigenti procedure in materia di adozione del Psn e dei connessi atti di programmazione della statistica ufficiale, in un’ottica di una più efficace funzionalità dell’attività di produzione dell’informazione statistica.

In particolare, le principali modifiche apportate riguardano i contenuti del Programma stesso e il suo iter di approvazione, comportando l’**adozione di un unico Decreto** nel quale siano inseriti:

- il Psn, con cui sono altresì individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo (v. *infra*, par. 4.5);

- l’elenco delle rilevazioni comprese nel Psn rispetto alle quali sussiste l’obbligo di risposta di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989;

- la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento delle violazioni di cui all’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 7 del medesimo decreto.

Il Programma attualmente **in vigore** è ancora il [Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013](#), predisposto nel 2011 ed entrato in vigore a giugno 2013 (pubblicazione del [dpcm 21 marzo 2013](#) sulla Gazzetta Ufficiale – serie gen. – n. 138 del 14 giugno 2013, supplemento ordinario n. 47). Rappresenta l’ultimo aggiornamento del triennio 2011-2013 e raccoglie 918 lavori: 362 di titolarità Istat e 556 di titolarità di altri enti del Sistema.

La programmazione per il triennio 2014-2016, infatti, ha subito un grave ritardo nell’iter di approvazione anche per la costituzione della nuova *Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica (Cogis)* che, al momento in cui si scrive (settembre 2014) deve ancora esprimere il proprio parere.

Nelle more dell’entrata in vigore del Psn 2014-2016, la stessa L. n. 125/2013, sempre all’[art. 8-bis](#), punto 2, ha provveduto a prorogare l’efficacia del [Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013](#) e dei relativi elenchi (indagini con obbligo di risposta e indagini sanzionabili).

Il [Psn 2014-2016](#) (che raccoglie 880 lavori, di cui 332 dell’Istat e 548 di altri enti del Sistema) è dunque ancora **in fase di formalizzazione**: deliberato dal Comstat il 5 dicembre 2012, è stato nuovamente deliberato dal Comstat stesso il 27 febbraio 2014. L’ulteriore deliberazione si è resa necessaria per tener conto di alcuni nuovi elementi procedurali introdotti dal decreto legge 101/2013, convertito con Legge 125/2013.

Parere positivo era già stato espresso della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali il 24 gennaio 2013 mentre il parere del Garante per la protezione dei dati personali è stato reso il 26 giugno 2014.

Il [Psn 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016](#), predisposto nell’autunno 2013, è stato invece deliberato dal Comstat il 27 febbraio 2014; ha ricevuto il parere positivo della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali il 10 aprile 2014 e quello del Garante per la protezione dei dati personali il 18 settembre 2014. Anche l’Aggiornamento 2015-2016, dunque, deve ancora ricevere il parere della Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica.

Per quanto riguarda, da ultimo, la predisposizione dell’aggiornamento del Psn per il 2016, anno residuo del triennio 2014-2016, i Circoli vi lavoreranno **fino ai primi di novembre 2014** (v. ante, p.

11), individuando nuovi lavori statistici da includere nel Programma o, al contrario, lavori già presenti che sia opportuno modificare o eliminare.

La vigilanza sulle attività del Sistan, già affidata alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica (Cogis), organo esterno, autonomo ed indipendente, è ora affidata alla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 – serie gen. – è pubblicato il [comunicato](#) di costituzione della Commissione.

La Commissione è costituita come segue:

- Cons. Renato Loiero
- Prof. Luigi Melica
- Prof. Pietro Navarra
- Prof. Gustavo Piga
- Dott. Luigi Federico Signorini

La composizione e le funzioni della Commissione sono regolati nell'art. 12 del decreto legislativo n. 322/1989 (come modificato dall'art. 3, comma 6, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicata sulla G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012 – serie gen. – Suppl. Ordinario n. 208. Si tratta della [legge di conversione](#) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012 – serie gen. – Suppl. Ordinario n. 194/L).

#### RICAPITOLANDO....



Sono riportati di seguito schemi di sintesi che illustrano la situazione al momento attuale nonché le fasi dell'iter di approvazione e formalizzazione degli ultimi Psn.

#### in questo momento: quattro diversi Psn



## IL PSN NELLE SUE VARIE FASI

	<b>Psn 2011-2013 Aggiornamento 2013</b>
<b>Deliberazione del Comstat</b>	<b>22 febbraio 2012</b>
<b>Parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica</b>	Richiesto 29 marzo 2012 <b>Deliberato 7 maggio 2012</b> Ricevuto 30 maggio 2012
<b>Parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali</b>	Richiesto 5 aprile 2012 <b>Espresso 19 aprile 2012</b> Ricevuto 8 maggio 2012
<b>Parere del Garante per la protezione dei dati personali</b>	Richiesto 5 luglio 2012 Espresso 20 settembre 2012 Ricevuto 8 ottobre 2012
<b>Deliberazione del Cipe</b>	Richiesta 9 ottobre 2012 <b>Delibera n. 115/2012 del 26 ottobre 2012</b> G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013 Registrazione Corte dei Conti 16 gennaio 2013 Pubblicazione G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013
<b>DPCM di approvazione del Psn</b>  <i>Il Psn è in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale</i>	Richiesto 13 marzo 2013 n. SP/204.2013 <b>DCPM 21 marzo 2013</b> Registrazione Corte dei Conti 3 maggio 2013 Pubblicazione G.U. n. 138 del 14 giugno 2013 – suppl. ord. n. 47
<b>DPR con elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta dei soggetti privati</b>	Richiesto 13 marzo 2013 <b>DPR 19 luglio 2013</b> Pubblicazione GU n. 201 - serie gen. - del 28 agosto 2013
<b>DPR con elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta soggetto a sanzioni</b>	Richiesto 13 marzo 2013 <b>DPR 19 luglio 2013</b> Pubblicazione GU n. 201 - serie gen. - del 28 agosto 2013

	<b>Psn 2014-2016</b>	<b>Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015-2016</b>	<b>Psn 2014-2016 Aggiornamento 2016</b>
<b>Deliberazione del Comstat</b>	<b>5 dicembre 2012</b>  <b>27 febbraio 2014</b>	<b>27 febbraio 2014</b>	
<b>Parere della Commissione per la garanzia della qualità informazione statistica</b>	Richiesto 19 marzo 2014	Richiesto 19 marzo 2014	
<b>Parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali</b>	Richiesto 10 gennaio 2013 vol. I Richiesto 15 gennaio 2013 vol. II <b>Espresso 24 gennaio 2013</b> Ricevuto 6 febbraio 2013	Richiesto 19 marzo 2014 <b>Espresso 10 aprile 2014</b> Ricevuto 14 aprile 2014	
<b>Parere del Garante per la protezione dei dati personali</b>	Richiesto 30 aprile 2014 <b>Espresso 26 giugno 2014</b>	Richiesto 9 luglio 2014 <b>Espresso 18 settembre 2014</b>	
<b>Deliberazione del Cipe</b>			
<b>DPR di approvazione del Psn</b>  elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta dei soggetti privati  elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta soggetto a sanzioni  <i>Il Psn è in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale</i>			

### 3.5 Il prodotto finale: i due volumi del Psn e gli allegati

Come le precedenti edizioni, anche l'aggiornamento 2016 del Psn sarà articolato in **due volumi**.

Il **volume 1** è dedicato all'***Evoluzione dell'informazione statistica*** (informazioni di contesto; gap informativi per settore; spese in forma aggregata del Psn); il volume 2 ai **Dati personali** (è dedicato all'esposizione delle schede di quei lavori su cui incidono le norme sulla privacy).

Più in particolare, il primo volume dà conto dei lavori presenti nella precedente programmazione e riconfermati, dell'inserimento di nuovi progetti e dell'eliminazione di quelli, già programmati, che non vengono riproposti. A livello settoriale, presenta l'analisi dell'offerta di informazioni statistiche e i gap domanda-offerta ancora presenti. Riporta, infine, la stima delle spese previste per l'attuazione del Programma.

Sono allegati al Psn, inoltre, l'elenco dei lavori di cui è possibile diffondere variabili in forma disaggregata – ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo – nonché l'elenco delle rilevazioni comprese nel Psn rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta e l'elenco delle indagini sanzionabili.


Come già detto al [par. 1.7](#), il documento di programmazione settoriale viene redatto dai coordinatori/vice-coordinatori di ciascun Circolo, che possono raccogliere le informazioni necessarie alla redazione dai diversi soggetti titolari di lavori statistici.

### 3.6 I documenti collegati al Psn: *Piano di attuazione e Stato di attuazione*:

L'attività di programmazione, che ha il suo momento centrale nel Psn, è completata da due ulteriori strumenti di **pianificazione** e **monitoraggio**: il *Piano di attuazione* (Pda) e lo *Stato di attuazione* (Sda).

Nel corso del 2014 vengono pertanto predisposti:

- ✓ il *Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016*  
(**MOMENTO DI PROGRAMMAZIONE**)
- ✓ il *Pda 2015* (sulla base di quanto previsto nel *Psn 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016*, che è stato compilato nel 2013, cioè al tempo t-2 rispetto all'anno di riferimento)  
(**MOMENTO DI PIANIFICAZIONE**)
- ✓ lo *Sda 2013* (riferito al Pda 2013), già predisposto nel mese di maggio 2014  
(**MOMENTO DI MONITORAGGIO**).



Il **Piano di attuazione (Pda)** è predisposto annualmente ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989 ed è deliberato dal Consiglio dell'Istat entro il 30 aprile di ogni anno.

L'ultimo [Pda](#) redatto è relativo al 2014 (è stato deliberato dal Consiglio nella seduta del 7 maggio 2014).


Nel Pda sono definiti i lavori statistici da realizzare nel primo anno del triennio o nel primo anno del periodo cui si riferisce l'aggiornamento: vi sono evidenziati i lavori soppressi, rinviati o anticipati. Si configura, pertanto, come uno strumento che consente – rispetto a quanto programmato con il Psn (predisposto nell'anno t-2 rispetto all'anno di programmazione cui fa riferimento) – di aggiornare al tempo t-1 i piani di svolgimento dei lavori previsti nel Psn: le informazioni sui lavori che saranno realizzati, rinviati, soppressi o che confluiranno in altro lavoro fanno infatti riferimento alla programmazione prevista per l'anno immediatamente successivo.

Le informazioni necessarie alla redazione del Pda sono acquisite direttamente presso i titolari dei lavori mediante l'applicativo [psnonline](#).

**Per ogni singolo lavoro statistico incluso nel Psn, i titolari compilano i quesiti relativi al Piano di attuazione nel mese di ottobre, all'apertura del [psnonline](#).**

**Solo dopo avere compilato il Piano di attuazione possono procedere all'aggiornamento delle schede identificative per il Psn.**

da ottobre 2014, quindi, appena attivato l'applicativo [psnonline](#) per la modifica delle schede, devono innanzitutto essere compilati i quesiti relativi al **Piano d'attuazione per il 2015**, per verificare e/o modificare per il 2015 quanto già programmato lo scorso anno attraverso il *Psn 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016*; successivamente si potrà passare all'aggiornamento dei lavori per il Psn, cioè per l'anno residuo del triennio (2016).



Anche lo **Stato di attuazione** del Programma statistico nazionale (Sda) è predisposto annualmente, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 1 del d.lgs. n. 322/1989. Rappresenta il momento di verifica della realizzazione dei lavori previsti nel Psn e pianificati nel Pda per l'anno di riferimento.


Le informazioni per lo Sda sono acquisite presso i titolari dei lavori statistici nei mesi di gennaio-febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della programmazione statistica, sempre attraverso il sistema *psnonline*.

Le informazioni raccolte sono quindi elaborate per predisporre una relazione che viene rilasciata alla fine del mese di maggio. I risultati della rilevazione sullo Stato di attuazione concorrono, infatti, alla preparazione degli atti che l'Istat deve predisporre ai fini della relazione che il presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a presentare al Parlamento entro il 31 maggio di ogni anno sull'attività dell'Istat e degli altri uffici del Sistema statistico nazionale.

Le informazioni sullo stato dei lavori statistici al 31 dicembre 2013 sono state acquisite all'inizio del 2014. Lo **Sda 2013** è consultabile nella Relazione 2014, [volume 1](#), parte I, capitolo 2, e [volume 2](#), capitolo 2. La Relazione è stata trasmessa al Parlamento dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, on.le Marianna Madia, in virtù della delega di funzioni conferita con il dpcm 27 aprile 2014.

Si evidenzia che nello Sda 2013 è messa ben in luce la **capacità di programmazione del Sistema**, risultante dall'analisi dello scarto tra gli obiettivi informativi individuati con il Psn e l'effettiva realizzazione dei lavori posti in essere.

**LA COMPLESSITÀ DELL'INTERO PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE È EVIDENZIATA DA QUESTO SCHEMA CHE EVIDENZIA STRUTTURE COINVOLTE, TEMPI E INTERCONNESSIONI:**



## 4. IL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE: NORMATIVA DI CONTESTO

### 4.1 Riferimenti normativi

In base all'art. 13 del [d.lgs. n. 322 del 1989](#) e successive integrazioni, il Psn è l'atto normativo che stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi.

Come già illustrato, le linee di indirizzo del Psn sono definite dal Comstat all'inizio di ogni triennio e la predisposizione del Programma è affidata all'Istat che si avvale, per tale attività, dei Circoli di qualità.

Nel Programma statistico nazionale sono riportate alcune indicazioni sul trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari ([d.lgs. 196/2003](#) e successive modificazioni). La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma assolve alla funzione di informativa per i soggetti interessati, in conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del [Codice deontologico](#). Per i dati sensibili e/o giudiziari, l'inserimento dei lavori nel Psn assolve anche alla funzione di autorizzazione al trattamento.

Il Programma è a **triennio fisso** e viene aggiornato annualmente. Per ogni ciclo, quindi, è prevista una programmazione triennale e due aggiornamenti, il primo dei quali relativo agli ultimi due anni del triennio, il secondo all'ultimo anno. Gli aggiornamenti annuali sono predisposti e approvati con la medesima procedura del triennio. Gli aggiornamenti consentono, sulla base delle valutazioni dei titolari dei lavori, condivise e valutate all'interno dei Circoli di qualità, di inserire eventuali nuovi lavori, modificare le informazioni relative ai lavori già previsti e cancellare o accorpate lavori già programmati, dando conto delle ragioni che hanno portato agli aggiornamenti e illustrando le modifiche nei costi previsti.

Come ribadito anche dal Comstat nelle [Linee di indirizzo per il Psn 2014-2016](#), “la decisione a suo tempo assunta a favore di un piano triennale fisso, con aggiornamenti annuali, mantiene la sua validità nell'attuale contesto. A favore di questa soluzione vi è innanzi tutto la necessità che nella definizione delle strategie alla base del piano triennale vi sia un ampio coinvolgimento (sostanziale) delle strutture aderenti al Sistan in modo da condividere le scelte fatte. Un simile processo ben difficilmente può avere una cadenza annuale (come avverrebbe con la scelta del piano ‘a scorrimento’, che richiederebbe un approfondimento ogni anno degli obiettivi strategici per il triennio successivo) per l'impegno che richiede”.

### 4.2 Le tipologie di lavoro statistico

I lavori inseriti nel Psn sono classificati in **cinque differenti tipologie**: *Statistiche da indagine (Sdi)*, *Statistiche da fonti amministrative organizzate (Sda)*, *Statistiche derivate o rielaborazioni (Sde)*, *Sistema informativo statistico (Sis)* e *Studio Progettuale (Stu)*.

L'attuale ripartizione in cinque tipologie è stata introdotta nel 2009, in occasione della predisposizione del Psn per il triennio 2011-2013: le [definizioni](#) dei lavori statistici sono state individuate da un apposito gruppo di lavoro ed approvate dal Comstat nelle sedute del 30 ottobre 2008 (*statistiche da indagine – statistiche da fonti amministrative organizzate – statistiche derivate o rielaborazioni – sistema informativo statistico*) e del 15 dicembre 2008 (*studio progettuale*).

Il **Sistema informativo statistico**, che era stato introdotto già con il Psn 2008-2010, è l'unica tipologia di lavoro che consente la **contitolarità** di due o più soggetti Sistan.

Le definizioni e le caratteristiche che devono rivestire i lavori per essere classificati in una delle cinque tipologie sono riportate nell'[Appendice D](#).

### 4.3 Obbligo di risposta per i soggetti pubblici e privati. Sanzioni

L'obbligo di fornire dati statistici per i lavori previsti dal Psn è previsto nell'**art. 7 del d.lgs. n. 322/1989**.

L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici.

All'obbligo sono sottoposti anche i soggetti privati, limitatamente però alle rilevazioni che sono inserite in un elenco che l'Istat predispose annualmente e che viene approvato con il medesimo decreto con il quale è approvato il Psn stesso.

Non rientrano nell'obbligo di risposta i dati personali sensibili e giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 196/2003.<sup>37</sup>

L'art. 3, comma 74 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)* ha modificato il comma 1 dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 disciplinando l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria**, nella misura di cui all'**art. 11** dello stesso **d.lgs. n. 322/1989**, per i soggetti che non osservino l'obbligo di fornire i dati richiesti. La legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta all'inosservanza dell'obbligo di risposta.

In base a tale norma, quindi, sono identificate annualmente le rilevazioni soggette a tale sanzione: la *Legge finanziaria 2008* prevede che l'Istat, in relazione a ciascun Psn, richieda agli stessi titolari dei lavori di indicare le indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configuri come violazione dell'obbligo di risposta e comporti l'applicazione della sanzione amministrativa.

Sulla base delle indicazioni pervenute viene quindi definito, su proposta del presidente dell'Istat, un elenco di indagini che è sottoposto al Comstat per acquisirne il parere.

L'art. 13, comma 3-ter del decreto legislativo n. 322/1989 (comma introdotto dall'art. 8 bis della L. n. 125/2013) prevede che, con il medesimo decreto con il quale è approvato il Psn, siano definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 7.

A supporto dei titolari delle rilevazioni, il Comstat ha già da tempo provveduto a definire alcuni [principi e criteri generali](#)<sup>38</sup> per la selezione delle indagini e dei dati la cui mancata fornitura è oggetto di sanzione.

A seguito della conversione in euro, gli importi delle sanzioni sono:

- dalla misura minima pari a euro 206,00 alla massima pari a euro 2.065,00 per violazioni commesse da persone fisiche;

---

<sup>37</sup> origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o politico; stato di salute; vita sessuale; provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da p) a u), del d.p.r. n. 313 del 14 novembre 2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

<sup>38</sup> [http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma\\_statistico\\_nazionale/Principi\\_e\\_criteri.pdf](http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma_statistico_nazionale/Principi_e_criteri.pdf)

- dalla misura minima pari a euro 516,00 alla massima pari a euro 5.164,00 per violazioni commesse da enti e società.

Il primo elenco di indagini sanzionabili, riferito al 2008, è stato inserito nel d.p.r. 30 dicembre 2008 e pubblicato nella G.U. n. 65 – serie gen. – del 19 marzo 2009.

Tutti gli ultimi d.p.r. con gli elenchi delle rilevazioni con obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e delle rilevazioni sanzionabili si possono consultare on line sul portale del Sistan, alle pagine dei Psn corrispondenti.

I d.p.r. per il Psn 2013 (tuttora in vigore in virtù della proroga dell'efficacia del *Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013* disposta dalla Legge n. 125/2013 (v. ante, pag. 26) sono stati pubblicati sulla G.U. n. 201 – serie gen. – del 28 agosto 2013: si tratta del d.p.r. 19 luglio 2013 (“Approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322”)<sup>39</sup> e del d.p.r. 19 luglio 2013 (“Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali, per l'anno 2013, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989”)<sup>40</sup>.

**Gli elenchi relativi ai *Psn 2014-2016* e *Psn 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016*, entrambi in via di formalizzazione, costituiscono, invece, parte integrante del Psn in virtù delle modifiche normative introdotte dalla Legge n. 125/2013 e poc'anzi illustrate. Saranno, quindi, approvati con il medesimo d.p.r. con il quale sarà approvato il Psn di riferimento e pubblicati in Gazzetta Ufficiale contestualmente al Psn.**

#### 4.4 Il trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, come è noto, è regolato dal *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) e dal suo [allegato A.3.](#)<sup>41</sup>

Poiché nel corso delle riunioni dei Circoli possono emergere questioni inerenti l'applicazione corretta delle procedure descritte nel Codice, gli incontri dei CdQ possono rappresentare sia l'occasione per segnalare eventuali dubbi interpretativi circa la natura sensibile e/o giudiziaria di un dato o la liceità di alcuni trattamenti e/o comunicazioni di dati personali, sia per condividere buone pratiche in tema di informativa resa ai cittadini sul trattamento dei loro dati personali.

**Tuttavia, la complessità della materia rende non consigliabile la trattazione di casi specifici all'interno del Circolo: è quindi preferibile raccogliere documentazione scritta e organizzare apposite riunioni, possibilmente con la partecipazione di esperti della Direzione Centrale per gli affari istituzionali, giuridici e legali (Dcig) o della Dcsr.**

Eventuali richieste in tal senso possono essere inviate a Monica Attias - [attias@istat.it](mailto:attias@istat.it) o Alessia Palmentola - [palmentola@istat.it](mailto:palmentola@istat.it) del Servizio Sis.

---

<sup>39</sup> [http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma\\_statistico\\_nazionale/PSN\\_2011-2013\\_aggiornamento\\_2013/Pareri/Elenco\\_obbligo\\_risposta\\_privati\\_-\\_Anno\\_2013.pdf](http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma_statistico_nazionale/PSN_2011-2013_aggiornamento_2013/Pareri/Elenco_obbligo_risposta_privati_-_Anno_2013.pdf)

<sup>40</sup> [http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma\\_statistico\\_nazionale/PSN\\_2011-2013\\_aggiornamento\\_2013/Pareri/Elenco\\_indagini\\_sanzionabili\\_-\\_Anno\\_2013.pdf](http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma_statistico_nazionale/PSN_2011-2013_aggiornamento_2013/Pareri/Elenco_indagini_sanzionabili_-_Anno_2013.pdf)

<sup>41</sup> Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (*Codice deontologico*).

Al fine di adeguare in misura sempre maggiore la produzione statistica al Codice, si propongono di seguito tre argomenti che per la loro rilevanza richiedono una particolare attenzione da parte degli enti del Sistan in fase di predisposizione del Psn.

1. **In assenza di una legge specifica che ne consenta il trattamento, non è possibile acquisire ed elaborare dati sensibili e giudiziari se non per un lavoro incluso nel Programma statistico nazionale e a partire dalla data della sua pubblicazione in G.U.** Pertanto, è bene che in fase di programmazione gli enti prevedano i trattamenti di dati sensibili in anticipo rispetto all'anno di effettivo svolgimento.

2. Qualora si renda necessario acquisire o comunicare dati personali non sensibili e/o giudiziari non inclusi nel Psn (o in attesa della sua approvazione) e il conferimento dell'informativa a ciascun interessato comporti uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato (ad es. quando i dati sono raccolti presso terzi o per collettivi numerosi), i titolari possono dare preventiva notizia al Garante delle forme di pubblicità da adottare per informare i soggetti del trattamento dei loro dati (*Codice di deontologia*, art. 6, Informativa).<sup>42</sup>

3. **Consenso informato e modello di informativa sul trattamento di dati sensibili e/o giudiziari** agli interessati: sempre per i trattamenti previsti nel Psn, in assenza di una legge specifica, se i dati sono trasmessi o raccolti presso terzi, l'informativa alla persona è data contestualmente all'atto della registrazione.<sup>43</sup> **L'interessato è sempre libero di non aderire al trattamento dei propri dati sensibili e/o giudiziari.** Gli enti del Sistan debbono quindi predisporre un modello (anche in forma di avviso) in cui si informa che i dati che si forniscono a un'istituzione per fini amministrativi, giudiziari o di sanità pubblica potranno essere oggetto di ulteriori trattamenti a fini statistici; l'eventuale volontà dell'interessato di non fornire i propri dati deve essere gestita con procedure adeguate di anonimizzazione o cancellazione.

Si fa presente, infine, che con [delibera 12 giugno 2014](#) (G.U. 24 luglio 2014 – serie gen. – n. 170), su proposta dell'Istat, **il Garante per la protezione dei dati personali ha modificato il Codice deontologico**, introducendovi l'**articolo 4-bis** con il fine di salvaguardare l'organicità del sistema di tutele per i trattamenti di dati personali nell'ambito del Psn.

Al riguardo, l'Istat ha rappresentato che l'esigenza di inserire il citato articolo è sorta a seguito della riforma normativa apportata dal decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 che, all'art. 8-bis, comma 1, lett. a), ha disposto l'[abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2](#), del decreto legislativo n. 322/1989.

L'articolo 4-bis del [Codice deontologico](#), intitolato "Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari nell'ambito del Programma statistico nazionale", specifica, infatti, che <Nel Programma

---

<sup>42</sup> Codice deontologico, art. 6, Informativa:

1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel Programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.

3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della stessa - e purché il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato.

<sup>43</sup> Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 13, comma 4, Informativa: se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati.

statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196>.

#### 4.5 Tutela della riservatezza dei dati

Con il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. *Decreto Monti*) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 – si è operata un'importante modifica al d.lgs. n. 196/2003 che presenta ricadute sulla conduzione di trattamenti statistici e sulla predisposizione del Psn.

Nello specifico, l'art. 40, dedicato alla “Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”, comma 2, prevede una semplificazione degli oneri in materia di privacy: il *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lgs. n. 196/2003) ne risulta modificato per quanto concerne i dati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni, che escono dal suo ambito di applicabilità.

Si possono così ridefinire i criteri con cui individuare correttamente la natura dei dati:

- dati personali: si riferiscono esclusivamente a **persone fisiche**;
- dati **non** personali (o semplicemente dati):
  1. *anonimi* (aggregati sopra una soglia che non consente l'identificazione dell'interessato, microdati resi anonimi);
  2. dati individuali relativi a persone giuridiche, enti ed associazioni.

Vi sono, infine, dati che, pur essendo riferibili alla categoria “dati personali”, risultano essere *provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque* e, quindi, in regime di pubblicità.

Nell'ambito dei dati personali, le unità di analisi e/o le unità di rilevazione la cui natura deve essere valutata attentamente sono:

1. **imprese gestite in forma individuale** (imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici), in quanto i dati ad esse associati sono riferibili a singole persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale;
2. **persone fisiche** che ricoprono cariche o qualifiche nell'ambito di enti ed associazioni senza personalità giuridica i cui dati non siano già pubblici.

Al riguardo, occorre tuttavia precisare che la scelta del legislatore di escludere i dati relativi alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni dall'applicazione della disciplina dettata dal *Codice in materia di protezione dei dati personali* non incide sul sistema di garanzie e di tutele che, comunque, assistono tali dati. In particolare, da un lato, continuano a trovare applicazione anche per questi dati le norme che, a livello sia nazionale che europeo assicurano la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni trattate per la produzione delle statistiche ufficiali (come, ad esempio, le norme sul segreto d'ufficio degli addetti agli uffici del Sistan e sul segreto statistico di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 322/1989), dall'altro lato, con particolare riferimento alle persone giuridiche, continuano a trovare applicazione le speciali tutele approntate dall'ordinamento per la salvaguardia della riservatezza delle informazioni che riguardano imprese ed aziende.

Le modifiche apportate al d.lgs. n. 196/2003 dal citato art. 40 hanno prodotto un incisivo impatto anche in materia di informativa da rendere ai rispondenti.

Alla luce delle modifiche apportate alla nozione di “dato personale” e di “interessato”, infatti, l’obbligatorietà dell’informativa prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 è rimasta ferma per i soli lavori statistici che trattano dati di persone fisiche e per quelli concernenti persone giuridiche, enti, associazioni nell’ambito dei quali si preveda anche la raccolta di dati afferenti a persone fisiche.

I dati raccolti ai fini dell’esecuzione dei lavori compresi nel Psn non possono essere diffusi al di fuori del Sistema statistico nazionale se non in forma aggregata, in modo tale che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale.

Tuttavia l’attuale formulazione dell’art. 13, comma 3-bis del d.lgs. n. 322/1989, derogando ai limiti posti dalla disciplina in materia di segreto statistico, contempla la possibilità – in passato prevista dall’art. 4, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta soltanto nell’ambito del trattamento dei dati personali – di diffondere **variabili in forma disaggregata** “ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo” indipendentemente dalla natura personale dei dati. Il carattere eccezionale della deroga impone che essa sia supportata da motivazioni forti, adeguatamente esplicitate dal titolare del lavoro in sede di proposta e sottoposte ad attenta analisi e approfondimento nell’ambito dell’istruttoria condotta relativamente ad ogni singolo caso.

I lavori compresi nel [Psn 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016](#) per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata sono indicati in un fascicolo allegato al Programma, che ne costituisce parte integrante.

#### 4.6 Spese di realizzazione dei lavori programmati

Il metodo di stima utilizzato per la definizione delle spese è diverso a seconda che si tratti di lavori Psn a titolarità Istat o a titolarità degli altri enti del Sistan.

Le spese dei **lavori a titolarità Istat** sono stimate utilizzando le informazioni contenute nel Piano triennale delle attività (Pta) dell’Istat: naturalmente l’anno del Pta utilizzato a tale scopo fa riferimento allo stesso anno che viene considerato per la stima delle spese del Psn.

Nel Pta vengono inserite tutte le attività programmate nel Psn per l’anno di riferimento, assegnando loro almeno un obiettivo contrassegnato con la dicitura ‘tipologia Psn’.

Nel Pta non sempre vengono riportati come attività i lavori Psn, bensì, spesso, gli obiettivi che concorrono a identificare i lavori stessi e che quindi possono essere più d’uno per ogni lavoro. Ciò rispecchia l’impostazione dell’applicativo LibraPC, per cui ad un obiettivo Pta può essere agganciato un unico lavoro Psn; di contro, a un lavoro Psn possono essere associati più obiettivi Pta, con il vincolo che, una volta che l’obiettivo sia stato utilizzato, esso non può essere replicato per altre finalità.

**Per i lavori Istat, i dati sulle spese sono raccolti nella scheda dell’applicativo *psnonline* attraverso un unico quesito, in cui viene richiesto al titolare di indicare il codice/i obiettivo collegati a quel lavoro nel Pta;** sarà poi il Servizio Programmazione e controllo di gestione (Pec) della Direzione generale a calcolare la spesa per quel lavoro, sempre sulla base dei dati contenuti nel Pta.

Sezione 5a - Obiettivi PTA (solo per Istat)				
Indicare l’obiettivo/i associato/i a questo lavoro nel Pta per l’anno 2016: (*)				
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....
6. ....	7. ....	8. ....	9. ....	10. ....

Per i **lavori a titolarità degli altri enti del Sistan**, invece, la stima delle spese fa ricorso al concetto di **spesa aggiuntiva** che contempla esclusivamente le spese sopravvenute e sostenute dall'ente in corrispondenza della realizzazione del lavoro Psn.

Infatti va tenuto presente che questi enti generalmente producono l'informazione statistica prevista dal Psn perché necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale. La spesa per la realizzazione dei lavori inseriti nel Psn, pertanto, non comprende la quota parte relativa alle fasi produttive che rientrano nelle loro finalità amministrativo-gestionali, mentre rientrano nelle spese aggiuntive esclusivamente quelle sostenute a seguito dell'inserimento di un lavoro statistico nel Psn. In tal modo si evita di imputare alla produzione statistica prevista nel Psn la spesa relativa all'esecuzione di attività gestionali e amministrative svolte nell'ambito dell'attività istituzionale dei soggetti titolari.

Possono concorrere alla formazione della spesa **aggiuntiva** le seguenti dimensioni, direttamente o indirettamente riferibili al lavoro:

- *costi del personale*: stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi lordi; altri costi, oneri e contributi erogati al personale; oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (sia in caso di acquisizione di nuove unità di personale, sia per assegnazione all'attività di personale già in servizio presso l'ente);
- *costi o quote di costi per l'acquisto di beni e servizi correnti*: spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici; acquisto di cancelleria e materiale di consumo; canoni per utenze; pubblicità e promozione; consulenze, locazioni e noleggi; premi assicurativi; spese per pulizia e vigilanza; spese di spedizione, trasporto e facchinaggio; interessi passivi, oneri finanziari e tributari; acquisti di beni e prestazioni di servizi non altrove classificabili;
- *quote di costi pluriennali*: quote di ammortamento di beni materiali e immateriali; quote di altri costi che, sostenuti in un esercizio finanziario, estendono la loro utilità per più esercizi (manutenzioni straordinarie, ricerche e studi, campagne promozionali, acquisti di software, altri costi aventi le medesime caratteristiche).

Le informazioni sulle spese sono raccolte nelle schede identificative del Psn attraverso un prospetto che ciascun soggetto titolare è tenuto a compilare in tutte le sue parti (v. pagina seguente).

Le informazioni restituite in forma aggregata sulle spese sono pubblicate in un apposito capitolo del primo volume del Psn (*Evoluzione dell'informazione statistica*), mentre le spese dettagliate per singolo lavoro confluiscono nel volume *Spese stimate dei lavori previsti per l'anno xxxx*, che viene trasmesso al Cipe per l'approvazione degli aspetti finanziari del Programma.

## ELEMENTI PER LA STIMA DELLA SPESA DEL PROGETTO (ALTRI ENTI SISTAN)

1 - Giornate/persona impegnate dall'Ufficio di statistica .....	_____
2 - Giornate/persona impegnate dall'Ufficio incaricato, diverso dall'Ufficio di statistica .....	_____
3 - Giornate/persona impegnate da altri Uffici/Strutture coinvolte nel progetto.....	_____
4 - Totale giornate/persona (1 + 2 + 3) .....	_____
5 - Costo medio giornata/persona ( <i>euro</i> ) .....	_____
6 - Costo del personale ( <i>euro</i> ) (4 x 5) .....	_____
7 - Acquisto di beni e servizi correnti utilizzati per il progetto ( <i>euro</i> ) .....	_____
8 - Quote di costi pluriennali imputati al progetto ( <i>euro</i> ).....	_____
9 - <b>Spesa complessivo del progetto</b> ( <i>euro</i> ) (6 + 7 + 8) .....	_____

## APPENDICE A

### RECAPITI DEI COORDINATORI, VICE-COORDINATORI E SEGRETARI

<b><i>Circolo</i></b>	<b><i>Coordinatore</i></b>	<b><i>Vice-coordinatore</i></b>	<b><i>Segretario</i></b>
<b>Ambiente e territorio</b>	Vittoria Buratta <a href="mailto:buratta@istat.it">buratta@istat.it</a>	Angela Ferruzza <a href="mailto:ferruzza@istat.it">ferruzza@istat.it</a>	Amalia Pesole <a href="mailto:pesole@istat.it">pesole@istat.it</a> tel. 064673.4861
<b>Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale</b>	Cristina Freguja <a href="mailto:freguja@istat.it">freguja@istat.it</a>	Luciana Quattrococchi <a href="mailto:quattroc@istat.it">quattroc@istat.it</a>	Eleonora Deiana <a href="mailto:deiana@istat.it">deiana@istat.it</a> tel. 064673.7345
<b>Salute, sanità e assistenza sociale</b>	Saverio Gazzelloni <a href="mailto:gazzello@istat.it">gazzello@istat.it</a>	Roberta Crialesi <a href="mailto:crialesi@istat.it">crialesi@istat.it</a>	Marzia Loghi <a href="mailto:loghi@istat.it">loghi@istat.it</a> tel. 064673.7390
<b>Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa</b>	Cristina Freguja <a href="mailto:freguja@istat.it">freguja@istat.it</a>	Liana Verzicco <a href="mailto:verzicco@istat.it">verzicco@istat.it</a>	Serena Palmieri <a href="mailto:sepalmi@istat.it">sepalmi@istat.it</a> tel. 064673.4751
<b>Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali</b>	Mauro Politi <a href="mailto:politi@istat.it">politi@istat.it</a>	G.L. Bagatta <a href="mailto:bagatta@istat.it">bagatta@istat.it</a>	Antonella Pietrantoni <a href="mailto:pietrant@istat.it">pietrant@istat.it</a> tel. 064673.6243
<b>Giustizia e sicurezza</b>	Saverio Gazzelloni <a href="mailto:gazzello@istat.it">gazzello@istat.it</a>	M.G. Muratore <a href="mailto:muratore@istat.it">muratore@istat.it</a>	Franco Turetta <a href="mailto:turetta@istat.it">turetta@istat.it</a> tel. 064673.7221
<b>Agricoltura, foreste e pesca</b>	Giovanni Barbieri <a href="mailto:barbieri@istat.it">barbieri@istat.it</a>	Roberto Gismondi <a href="mailto:gismondi@istat.it">gismondi@istat.it</a>	Marina Ceccarelli <a href="mailto:maceccar@istat.it">maceccar@istat.it</a> tel. 064673.4971
<b>Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali</b>	Giovanni Barbieri <a href="mailto:barbieri@istat.it">barbieri@istat.it</a>	Stefano Menghinello <a href="mailto:menghine@istat.it">menghine@istat.it</a>	Caterina Finale <a href="mailto:finale@istat.it">finale@istat.it</a> tel. 064673.6696
<b>Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali</b>	Mauro Politi <a href="mailto:politi@istat.it">politi@istat.it</a>	Laura Leoni <a href="mailto:leoni@istat.it">leoni@istat.it</a>	Caterina Torelli <a href="mailto:catorell@istat.it">catorell@istat.it</a> tel. 064673.7286
<b>Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi</b>	Gian Paolo Oneto <a href="mailto:oneto@istat.it">oneto@istat.it</a>	Antonella Baldassarini <a href="mailto:anbaldas@istat.it">anbaldas@istat.it</a>	Casciotti Maria Pia <a href="mailto:casciott@istat.it">casciott@istat.it</a> tel. 064673.3155
<b>Pubblica amministrazione e istituzioni private</b>	Manlio Calzaroni <a href="mailto:calzaron@istat.it">calzaron@istat.it</a>	Graziella Corradini <a href="mailto:corradini@istat.it">corradini@istat.it</a>	Valentina Leone <a href="mailto:leone@istat.it">leone@istat.it</a> tel. 064673.6386

**APPENDICE B****RECAPITI DEI REFERENTI DEL SERVIZIO COORDINAMENTO E SVILUPPO DEL SISTAN**

<b><i>CIRCOLO DI QUALITA'</i></b>	<b><i>Referente SIS</i></b>	<b><i>e-mail</i></b>	<b><i>n.° telefono</i></b>
<b>Ambiente e territorio</b>	Ilaria DIACO	<a href="mailto:diaco@istat.it">diaco@istat.it</a>	064673.7240
<b>Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale</b>	Gabriella FAZZI	<a href="mailto:fazzi@istat.it">fazzi@istat.it</a>	064673.7505
<b>Salute, sanità e assistenza sociale</b>	Alessia PALMENTOLA	<a href="mailto:palmentola@istat.it">palmentola@istat.it</a>	064673.7543
<b>Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa</b>	Alessia SABBATINI	<a href="mailto:sabbatini@istat.it">sabbatini@istat.it</a>	064673.7343
<b>Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali</b>	Elisabetta SEGRE	<a href="mailto:esegre@istat.it">esegre@istat.it</a>	064673.7218
<b>Giustizia e sicurezza</b>	Ilaria DIACO	<a href="mailto:diaco@istat.it">diaco@istat.it</a>	064673.7240
<b>Agricoltura, foreste e pesca</b>	Alessia SABBATINI	<a href="mailto:sabbatini@istat.it">sabbatini@istat.it</a>	064673.7343
<b>Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali</b>	Susanna TERRACINA	<a href="mailto:terracin@istat.it">terracin@istat.it</a>	064673.7565
<b>Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali</b>	Gabriele ASCARI	<a href="mailto:gabascari@istat.it">gabascari@istat.it</a>	064673.7358
<b>Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi</b>	Riccardo CARBINI	<a href="mailto:carbini@istat.it">carbini@istat.it</a>	064673.7507
<b>Pubblica amministrazioni e istituzioni private</b>	Anna VILLA	<a href="mailto:avilla@istat.it">avilla@istat.it</a>	064673.7594

## APPENDICE C

### FORMATTAZIONE ED EDITING PER IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE

#### Dimensioni

Numero massimo di battute: 12.000 spazi inclusi (in Word: “Strumenti-Conteggio parole-Caratteri spazi inclusi”)

#### Impostazione della pagina

L'impostazione della pagina sul computer dovrà essere la seguente:

- margine superiore cm 2; inferiore cm 2; sinistro cm 2; destro cm 1,5
- intestazione cm 1,25
- piè di pagina cm 1,25
- rilegatura cm 0
- allineamento: giustificato

È fondamentale che il computer sia impostato per stampare su fogli di formato A4 (cm 21x29,7).

Per selezionare il formato A4, scegliete nel programma Word “File-Imposta pagina-Carta”.

- Il numero di pagina dovrà essere impostato in Times New Roman corpo 9, centrato in basso nella pagina.

#### Formato paragrafo

L'impostazione del formato del paragrafo (“Formato-Paragrafo”) dovrà essere la seguente:

- Spaziatura prima: 3 pt.
- Spaziatura dopo: 3 pt.

#### Caratteri, corpi, interlinea e stili

- **titolo paragrafi:** corpo 12 grassetto (G) Times New Roman – interlinea singola – allineato a sinistra.

Lasciate 2 righe bianche prima dei titoli di paragrafo e ancora una riga bianca dopo averli digitati. Se il titolo cade a fine pagina spostatelo alla pagina successiva aumentando il numero di righe bianche (di norma una o due sono sufficienti). Oppure (preferibilmente) date l'ordine di tenerlo con il paragrafo successivo (“Formato-Paragrafo-Distribuzione testo-Mantieni con il Successivo”);

- **titoli sottoparagrafi:** corpo 12 grassetto e corsivo (G e C) Times New Roman – interlinea singola – allineato a sinistra; per l'impostazione vedi sopra (“titoli paragrafi”);
- testo: corpo 11 Times New Roman con interlinea singola;
- note a piè pagina: non usare note a piè di pagina;
- scrivere in corsivo soltanto le parole straniere che non sono di uso comune;
- non usare sottolineatura né grassetto all'interno del testo;
- il maiuscolo e il maiuscoletto devono essere usati solo se indispensabili.

#### Citazioni

- citazioni: se fatte come blocco a sé stante rispetto al testo, impostatele in corpo 10 Times New Roman con interlinea 1,2, lasciando una riga bianca prima dell'inizio della citazione e una riga bianca alla fine, senza virgolette di apertura e chiusura. Se inserite nel testo, lasciatele in corpo 11 mettendole tra virgolette a caporale (es. «...») (le virgolette a caporale si trovano in “Inserisci Simbolo”). Attenzione: se la citazione inizia con la lettera maiuscola va giustificata e la prima riga del capoverso rientra di 5 mm; se inizia con la lettera minuscola va giustificata ma la prima riga resta a filo sinistra della gabbia;
- le citazioni all'interno di altre citazioni vanno tra doppi apici secondo lo schema: testo «citazione citazione “citazione nella citazione” citazione»;
- i titoli di libri, film ecc. vanno in corsivo e devono essere riportati in modo esattamente conforme all'originale, anche se violano i presenti criteri.

## La sillabazione

Inserite sempre la sillabazione automatica del testo (in Word “Strumenti-Lingua-Sillabazione-Sillaba Automaticamente Documento”). Fate attenzione a:

- parole straniere: la sillabazione può essere sbagliata;
- parole con apostrofo (es. l'organizzazione) o tra virgolette: la sillabazione automatica può non essere effettuata quando sono all'inizio della riga successiva. È fondamentale in questi casi che interveniate manualmente per non lasciare tutti quegli spazi bianchi imposti dal programma. Per effettuare la sillabazione manualmente, posizionatevi con il cursore là dove la parola deve essere spezzata e digitate contemporaneamente tasto “Control” seguito da tasto “Trattino”. Non inserite mai il “Trattino” da solo: a ogni minimo spostamento successivo, rischiate di ritrovarvelo seminato nel testo.

## Spazi

- Spazi tra le parole: lasciate sempre un solo spazio bianco tra una parola e l'altra. Per sicurezza, consigliamo di fare una ricerca automatica (cercate “due spazi bianchi” e sostituiteli con “uno spazio bianco”) tante volte quante saranno necessarie per arrivare ad ottenere come risultato di ricerca “0”;
- spazi prima e dopo la punteggiatura: lasciate sempre uno spazio dopo (e non prima) un segno di punteggiatura (ad esempio, lasciate sempre uno spazio dopo la virgola o il punto e mai prima). Non lasciate mai uno spazio dopo l'apostrofo.

## Apici, trattini

- Il trattino breve -, senza spazi né prima né dopo, si usa per indicare l'intervallo tra numeri e per separare parole composte;
- il trattino che si usa per gli incisi, per proposizioni parentetiche e per introdurre citazioni fuori corpo è quello medio –, preceduto e seguito da spazio;
- le parole menzionate (non usate) vanno tra apici: es. la parola ‘dato’ ha quattro lettere.

## Maiuscole, sigle e acronimi

- Usare le lettere accentate maiuscole anche se non presenti sulla tastiera del computer (consultare le istruzioni del programma di elaborazione testi utilizzato per scoprire il modo più semplice di inserirle nel testo), quindi scrivere È e non E’;
- evitate il più possibile le maiuscole di rispetto. Mettete, quindi, preferibilmente, sempre in minuscolo l'iniziale delle parole comuni (es. risorse umane, direzione, azienda) e lasciate le maiuscole solo per Paese, Repubblica (quando si riferisce alla Repubblica italiana), i nomi di uffici e reparti specifici (es. Direzione amministrativa, Ufficio spedizioni, Direzione del personale, ecc.), i termini comuni facenti parte di un nome proprio (es. Banca di Napoli), Stato. I termini ‘comune’, ‘provincia’ e ‘regione’ sono minuscoli se usati in modo generale (es. i comuni che sono coinvolti...), maiuscoli se specifici (es. il Comune di Torino);
- qualifiche/titoli: sempre in minuscolo (es. dottore, presidente e non Dottore, Presidente);
- nomi di discipline: sempre in minuscolo (es. la statistica e non la Statistica);
- sigle di aziende o Stati: sempre non puntate quando la sigla è formata da solo una lettera seguita dal punto (es. Fiat e non F.I.A.T.; Usa e non U.S.A.). Lasciate il punto quando seguono più lettere (es. Co.Re.Co).

Lasciate maiuscole le sigle di due lettere (es. IT, CE, UE); fate con la prima lettera maiuscola e le successive minuscole gli acronimi di 3 o più lettere (es. Fiat e non FIAT; Istat e non ISTAT; Psn e non PSN).

Anche nella denominazione completa è maiuscola solo la prima lettera della prima Parola (es. Istituto nazionale di statistica e non Istituto Nazionale di Statistica; Programma statistico nazionale e non Programma Statistico Nazionale).

- sigle della forma sociale: quando seguono il nome proprio fatele minuscole puntate (s.p.a., s.r.l., ecc.). Idem fate minuscole puntate le sigle dei diversi tipi di legge e circolari (es. d.p.r., d.lgs., d.m., c.m., ecc.); lasciate invece maiuscola “L.” per legge.

## APPENDICE D

### CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI STATISTICI E DEFINIZIONI

#### Classificazione dei lavori statistici

Il Comstat nella riunione del 15 dicembre 2008 ha approvato nuove definizioni dei lavori statistici, messe a punto da un proprio gruppo di lavoro.

##### ***Tipologia A: Statistiche da indagine (Sdi)***

Processi di produzione di informazioni statistiche attraverso la rilevazione diretta da unità rispondenti (soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi). Le informazioni statistiche sono acquisite presso (tutte o parte) le unità di un collettivo, secondo un disegno di indagine di tipo statistico. In questa tipologia sono presenti le sottofasi di rilevazione, controllo e correzione, elaborazione e diffusione.

##### ***Tipologia B: Statistiche da fonti amministrative organizzate (Sda)***

Processi di produzione di informazioni statistiche attraverso un processo di trasformazione condotto su fonti amministrative organizzate, pubbliche o private (registri, archivi, basi di dati). Le informazioni statistiche derivano in questo caso da un processo volto a garantire sia diversi aspetti della qualità dell'informazione statistica, sia gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza di informazioni raccolte per fini amministrativi. In questa tipologia sono presenti le sottofasi di acquisizione, controllo e correzione, elaborazione e diffusione.

##### ***Tipologia C: Statistiche derivate o rielaborazioni (Sde)***

Processi di produzione di informazioni statistiche basate sul trattamento di dati statistici provenienti da processi di tipo A e/o B. In questa tipologia sono presenti le sottofasi di acquisizione, controllo e correzione, elaborazione e diffusione.

##### ***Sistema informativo statistico (Sis)***

Insieme di informazioni statistiche (dati aggregati e metadati), diffuse su supporti digitali e rese disponibili secondo modalità definite dall'utente, derivanti dall'integrazione concettuale e funzionale di una pluralità di fonti informative (dati elementari e/aggregati)

##### ***Studio Progettuale (Stu)***

Attività di analisi e ricerca finalizzata all'impostazione o alla ristrutturazione di: processi di produzione statistica, sistemi informativi statistici, metodi e strumenti per l'analisi statistica.

#### Chiarimenti sulle definizioni

Al fine di favorire il lavoro dei Circoli di qualità, si forniscono i seguenti chiarimenti.

##### ***- Tipologia A: Statistiche da indagine***

In generale l'acquisizione delle informazioni avviene all'esterno dell'ente produttore. Tuttavia anche indagini conoscitive condotte all'interno dell'ente e diffuse al pubblico vanno considerate come statistiche da indagine (es. indagini sulla soddisfazione del personale, indagini presso i malati condotte da una struttura sanitaria, ...).

I processi statistici che rientrano nella tipologia A sono caratterizzati dalla raccolta di informazioni presso un collettivo di unità rispondenti (unità di rilevazione); tale raccolta può avvenire presso tutte le unità del collettivo (rilevazioni totali o esaustive o censimenti) oppure su di una parte di esse (rilevazioni campionarie con campioni probabilistici o non).

La raccolta delle informazioni può avvenire attraverso la compilazione di un questionario oppure mediante la raccolta di modelli amministrativi (informatizzati o cartacei) i quali possono a loro volta contenere quesiti statistici.

Esempi di lavori che rientrano nella tipologia A sono l'indagine sulle cause di morte, l'acquisizione dei bilanci di una tipologia di enti, l'indagine sugli incidenti stradali, le indagini sul movimento della popolazione e la struttura demografica.

**Rientrano in A le tipologie miste, cioè quei progetti che prevedono la compresenza delle diverse tipologie di processo.** A tale riguardo, anziché basarsi su un mero criterio di prevalenza, si ritiene più opportuno classificare come statistiche da indagine quei progetti che seppur producono informazioni in maggior parte derivanti da fonti amministrative prevedono anche un'indagine e quindi una rilevazione diretta presso rispondenti.

Le statistiche da indagine possono essere soggette all'obbligo di risposta anche per i soggetti privati, mentre sussiste l'obbligo di risposta per i soggetti pubblici.

#### **- Tipologia B: Statistiche da fonti amministrative organizzate**

Rientrano in questa tipologia i casi in cui si utilizza a fini statistici una fonte amministrativa organizzata, pubblica o privata, ad esempio un registro, un archivio o una base di dati, di titolarità di un singolo ente (pubblico o privato).

Possono essere acquisite più fonti amministrative organizzate presso più enti titolari.

Può essere acquisito l'intero archivio o solo alcune variabili di interesse o sottopopolazioni di interesse.

L'acquisizione delle informazioni può avvenire all'esterno dell'ente produttore oppure si possono elaborare a fini statistici dati in possesso dell'ente per scopi amministrativi, gestionali o in generale utili allo svolgimento delle attività istituzionali.

I processi che rientrano nella tipologia B sono caratterizzati dalla trasformazione concettuale di unità di analisi di tipo amministrativo, presenti nell'archivio (unità di archivio), in unità di analisi di tipo statistico (ad esempio il passaggio dalla "posizione contributiva" al "beneficiario di trattamento pensionistico").

Rientrano in B le tipologie miste di lavori che prevedono la compresenza dell'uso di fonti amministrative organizzate e di statistiche derivate.

Le statistiche da fonti amministrative organizzate possono essere soggette all'obbligo di risposta nel caso in cui un soggetto acquisisca le fonti da soggetti terzi privati.

#### **- Tipologia C: Statistiche derivate (o rielaborazioni)**

In generale si è nella tipologia C quando la produzione di informazioni statistiche avviene a seguito del trattamento di dati statistici già disponibili perché derivanti da precedenti rilevazioni, dall'uso di archivi amministrativi o altre statistiche derivate.

Si possono elaborare dati da una o più fonti di input, l'acquisizione del dato statistico può avvenire a livello di macrodato o di microdato.

#### **- Sistema informativo statistico**

Un Sis deve possedere una tendenziale esaustività tematica rispetto alle singole fonti potenzialmente utilizzabili, un alto livello di accessibilità ai dati (tale da permettere un'interrogazione personalizzata da parte degli utenti) che si traduce necessariamente nel fatto di impostare un Sis su supporti digitali (prevalentemente in ambiente web, ma anche su supporti digitali che assicurino questo elevato livello di accessibilità).

I sistemi di diffusione di una singola indagine statistica, i sistemi informativi prodotti per scopi non statistici (ad esempio gestionali) e le raccolte di dati prive della necessaria integrazione concettuale (ad esempio la diffusione di numerose tavole statistiche) non devono essere considerati sistemi informativi statistici.

#### **- Studio Progettuale**

Uno studio progettuale deve essere finalizzato alla sua successiva trasformazione in altra tipologia di progetto o alla sua conclusione. La permanenza del lavoro nel Psn deve quindi essere limitata nel tempo ed è necessario che ne venga indicata la durata.

## APPENDICE E

### DIRETTIVA N. 9/2004 COMSTAT: COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEL SISTAN

Istituto nazionale di statistica. Deliberazione 20 aprile 2004

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004 – serie generale – n. 300)

#### Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Direttiva n. 9/Comstat)

Il COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare il comma 6, che attribuisce al Comitato il compito di emanare direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto ed atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

Vista la lettera d) dell'art. 21 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che individua tra gli oggetti delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto in particolare l'art. 106 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, che demanda ad uno o più codici di deontologia e buona condotta l'individuazione dei presupposti, delle garanzie e delle modalità dei trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica;

Visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di seguito denominato Codice di deontologia e di buona condotta, allegato A.3 al decreto legislativo n. 196 del 2003;

Visto in particolare l'art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta citato, avente ad oggetto la comunicazione di dati personali tra i soggetti del Sistema statistico nazionale;

Ritenuto necessario ridefinire i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale attraverso l'emanazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che, per gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema, assume il valore di atto di indirizzo;

Delibera la direttiva n. 9:

#### **Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale**

##### Art.1

##### Finalità

1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati personali tra gli enti pubblici di informazione statistica e gli uffici di statistica che fanno parte del Sistema statistico nazionale, con esclusione dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per i quali restano fermi i limiti e le modalità di comunicazione stabiliti da leggi e regolamenti.
2. La comunicazione di dati personali all'interno del Sistema statistico nazionale è finalizzata alla realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, nonché dei trattamenti per scopi statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente.

##### Art.2

##### Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, conformemente alle definizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si intende per:  
«trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;

«dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

«dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

«dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

«dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a*) a *o*) e da *r*) a *u*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

«titolare» la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

«responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

«incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

«comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

2. Agli effetti della presente direttiva si intende, inoltre, per:

«trattamento per scopi statistici», qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

«risultato statistico», l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;

«unità statistica», l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;

«rilevazione», processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nella raccolta di dati direttamente presso imprese, istituzioni e persone fisiche oppure attraverso documenti amministrativi e/o fonti organizzate pubbliche e private (registri, archivi, basi di dati);

«elaborazione», processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nel trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni od elaborazioni dello stesso o di altri soggetti, ovvero di dati cui l'ente dispone in ragione della sua attività istituzionale;

«studio progettuale», attività di analisi e ricerca finalizzata all'impianto, ristrutturazione o miglioramento di uno o più processi di produzione statistica, all'impianto di sistemi informativi e allo sviluppo di strumenti generalizzati per l'attività statistica;

«enti ed uffici di statistica del Sistema statistico nazionale», rispettivamente, gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e gli uffici di statistica costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.

### Art.3

Comunicazione di dati personali per l'attuazione del Programma statistico nazionale

1. Ciascun ente o ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale è tenuto a fornire ad altro ente o ufficio di statistica del Sistema, che ne faccia richiesta in ragione delle necessità connesse all'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, i dati personali, privi di dati identificativi:

*a*) raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalità statistiche;

*b*) relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale.

2. La comunicazione di dati di cui al presente articolo deve avvenire nei limiti stabiliti nel Programma statistico nazionale.

### Art.4

Comunicazione di dati personali per il perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente

1. Gli enti e gli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale possono richiedere ad altro ente o ufficio del Sistema, per esigenze statistiche concernenti l'ambito territoriale dell'amministrazione o ente di appartenenza o direttamente connesse all'attività istituzionale dello stesso, i dati personali, privi di dati identificativi:

*a)* raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalità statistiche. Qualora i dati derivino da trattamenti effettuati da più soggetti titolari in attuazione del Programma statistico nazionale, la richiesta deve essere indirizzata al soggetto che originariamente ha raccolto i dati;

*b)* relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale. La comunicazione di tali dati, quando non sia prevista da una norma di legge o di regolamento, deve avvenire nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti all'art. 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Ai fini della verifica del rispetto dei principi stabiliti all'art. 8, comma 1, del Codice di deontologia e di buona condotta, l'ente o ufficio richiedente dichiara che il trattamento per il quale i dati sono richiesti è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione o ente di appartenenza e che i dati sono pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi statistici del trattamento.

#### Art.5

##### Comunicazione dei dati identificativi

1. La comunicazione anche dei dati identificativi delle unità statistiche, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta, è consentita:

*a)* per l'attuazione del Programma statistico nazionale, se espressamente prevista nel Programma e nei limiti da questo stabiliti;

*b)* per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e nei limiti di cui al medesimo articolo, sempre che il richiedente dichiari che non sia possibile raggiungere lo stesso risultato statistico attraverso il trattamento di dati personali privi di dati identificativi e che i dati richiesti sono pertinenti e strettamente necessari per il perseguimento delle finalità esplicitate nella richiesta.

#### Art.6

##### Comunicazione di dati sensibili e giudiziari.

1. Gli enti e gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale possono richiedere ad altro ente o ufficio del Sistema i dati sensibili e giudiziari necessari:

*a)* per l'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni o studi progettuali inclusi nel Programma statistico nazionale;

*b)* per l'esecuzione di trattamenti statistici strumentali alle finalità istituzionali del soggetto richiedente. A tal fine, l'ente o ufficio richiedente verifica che i dati oggetto di richiesta e le operazioni che con essi si intendono eseguire, laddove non specificati da espressa disposizione legislativa, siano stati identificati e resi pubblici dalla stessa amministrazione o ente di appartenenza con atto di natura regolamentare adottato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Gli esiti della suddetta verifica devono essere espressamente richiamati nella motivazione della richiesta.

2. Se la richiesta di dati di cui al presente articolo proviene dall'ufficio di statistica di un soggetto privato che partecipa al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125 si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta.

#### Art.7

##### Verifica della pertinenza, non eccedenza e stretta necessità

1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 3, 5, comma 1, lettera *a)* e 6, comma 1, lettera *a)*, l'ente o ufficio di statistica tenuto alla comunicazione verifica la conformità della richiesta con quanto previsto dal Programma statistico nazionale relativamente alla specifica rilevazione, elaborazione o studio progettuale.

2. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera *b)*, l'ente o ufficio di statistica destinatario della richiesta verifica che il trattamento per scopi statistici per il quale i dati sono richiesti sia pertinente rispetto all'ambito territoriale e istituzionale del soggetto richiedente. La verifica deve ispirarsi ai criteri della ragionevolezza, della collaborazione e della non discriminazione.

3. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, l'ente o ufficio di statistica destinatario della richiesta verifica la conformità della stessa con quanto stabilito dalla disposizione di legge o dall'atto di natura regolamentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003, richiamato dal soggetto richiedente.

4. In presenza di controverse valutazioni, ciascuno dei soggetti coinvolti può chiedere il parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

## Art.8

### Informativa

1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati relativi a soggetti terzi, qualora al momento della raccolta non sia stata rappresentata all'interessato nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 l'eventualità di successivi trattamenti per fini statistici nell'ambito del Sistan, l'ente o ufficio destinatario della richiesta fornisce all'interessato una specifica informativa integrativa.
2. Qualora fornire l'informativa direttamente all'interessato richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, la stessa si considera resa se il trattamento è compreso nel Programma statistico nazionale o è oggetto di idonee forme di pubblicità, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta.
3. L'ente o ufficio cui sono richiesti i dati e l'ente o ufficio richiedente possono concordare un'informativa congiunta da rendere all'interessato in occasione dell'avvio del trattamento per il quali i dati sono richiesti. Le spese per l'informativa sono comunque poste a carico dell'ente o ufficio che richiede i dati.

## Art.9

### Modalità per la richiesta dei dati

1. La richiesta di dati di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 deve essere debitamente sottoscritta:
  - a) per gli uffici di statistica facenti parte del Sistan, dal responsabile dell'ufficio di statistica in qualità di responsabile del trattamento che si intende avviare. Nel caso in cui il trattamento sia effettuato dalle strutture di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 1 del Codice di deontologia e di buona condotta, la richiesta deve essere sottoscritta dal responsabile della predetta struttura e dal responsabile dell'ufficio di statistica, ciascuno in qualità di responsabile del trattamento per le fasi di rispettiva competenza;
  - b) per l'Istat e gli enti ed organismi di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 322 del 1989, dal titolare o, se nominato, dal responsabile del trattamento che si intende avviare.
2. La richiesta di dati deve essere redatta su apposito modello, conforme al fac-simile allegato alla presente direttiva (Mod. SISTAN), e contenere indicazioni dettagliate in ordine alle motivazioni, alle finalità perseguite e alla pertinenza e non eccedenza dei dati richiesti rispetto alle finalità dichiarate, nonché, qualora siano richiesti anche dati identificativi, la stretta necessità dei medesimi.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le modalità per la richiesta di dati per trattamenti compresi nel Programma statistico nazionale possono essere specificate dal titolare con apposite lettere o circolari.
4. Il richiedente fornisce tutti gli ulteriori chiarimenti che gli vengano eventualmente richiesti.

## Art.10

### Modalità per la fornitura dei dati

1. I dati di cui alla presente direttiva sono comunicati all'ente o ufficio di statistica richiedente soltanto dopo che siano stati validati ai sensi del successivo art. 11.
2. All'atto della comunicazione, i dati sono accompagnati dalla documentazione relativa alle definizioni, alle nomenclature, alle classificazioni e alle metodologie adottate nella rilevazione e nel trattamento dei dati stessi, al fine di consentire una loro corretta interpretazione ed utilizzazione. Deve inoltre essere espressamente richiamata la responsabilità di chi riceve i dati in ordine alla protezione degli stessi in tutte le fasi del trattamento, con particolare riguardo alla necessità di adottare le metodologie e gli strumenti idonei ad assicurare la non identificabilità delle unità statistiche nel rilascio dell'informazione statistica. Resta ferma la possibilità di richiedere all'Istat il necessario supporto statistico-metodologico ai fini della valutazione del rischio di identificazione.
3. L'onere per la fornitura dei dati è carico del richiedente.

## Art.11

### Validazione dei dati

1. Ai fini della presente direttiva, si intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni, i dati personali allorché abbiano superato i necessari controlli di accuratezza, affidabilità ed adeguatezza. Tale eventualità è espressamente menzionata all'atto della trasmissione unitamente alla data alla quale, presumibilmente, il dato risulterà aggiornato.

## Art.12

### Disposizioni finali

1. La presente direttiva abroga la direttiva del COMSTAT n. 3 del 15 ottobre 1991 ed ha valore di atto di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale diversi da quelli costituiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

## **APPENDICE F**

### **DIRETTIVA N. 10/2010 COMSTAT: CODICE ITALIANO DELLE STATISTICHE UFFICIALI<sup>44</sup>**

#### **Istituto nazionale di statistica. Deliberazione 17 marzo 2010**

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2010 – serie generale – n. 240)

#### **Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali (Direttiva n. 10/Comstat)**

Il COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

Visti, in particolare, gli articoli 17 e 21 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo dal medesimo emanati;

Visto il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;

Viste la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria e la Raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria COM(2005) 217 del 25 maggio 2005;

Vista la segnalazione della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica n. 1/2009 del 19 gennaio 2009, concernente l'applicazione del Codice delle statistiche europee nell'ambito del Sistema statistico nazionale, nella quale si osserva che le regole comunitarie sono riconducibili ai principi di imparzialità, completezza, trasparenza e riservatezza individuati dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica del 10 settembre 2010; Considerato che l'applicazione dei principi del Codice delle statistiche europee da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale può fornire un contributo significativo ai fini del miglioramento del funzionamento del Sistema stesso, con particolare riguardo al rafforzamento dell'indipendenza istituzionale e funzionale degli enti ed uffici che lo compongono, nonché della qualità dei processi e dei prodotti delle statistiche ufficiali;

Ritenuto necessario adottare un Codice italiano delle statistiche ufficiali che definisca gli strumenti per promuovere e verificare la corretta applicazione dei principi del Codice delle statistiche europee nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Ritenuto di procedere all'adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali attraverso l'emaneazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che per gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema assume il valore di atto di indirizzo,

Delibera la direttiva n.10

#### **Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali**

##### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione del Codice**

---

<sup>44</sup> <http://www.sistan.it/index.php?id=63>

1. I principi e le misure individuate dal presente Codice si applicano all'attività svolta dagli enti ed uffici di statistica del Sistema statistico nazionale per la produzione delle statistiche ufficiali.
2. Per «enti ed uffici del Sistema statistico nazionale» si intendono, rispettivamente, gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e gli uffici di statistica costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 e della legge 28 aprile 1998, n. 125.
3. Per «statistiche ufficiali» si intende la produzione statistica contenuta nel programma statistico nazionale, nei programmi statistici regionali e, in generale, quella prodotta dagli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale.

## Art. 2

### Principi

1. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale informano la propria attività ai seguenti 15 principi:
  1. **Indipendenza professionale** - l'indipendenza professionale degli organi statistici dagli organismi politici e normativi e dai settori privati assicura la credibilità della statistica ufficiale.
  2. **Mandato per la raccolta dei dati** - il mandato giuridico in base al quale vengono raccolte informazioni ai fini dell'elaborazione delle statistiche ufficiali deve essere dichiarato in modo esplicito a chi è invitato a rispondere.
  3. **Adeguatezza delle risorse** - le risorse a disposizione dell'ufficio di statistica devono essere sufficienti a soddisfare le necessità della statistica ufficiale.
  4. **L'impegno in favore della qualità** - tutti i membri del Sistema statistico nazionale si impegnano a operare e a collaborare conformemente ai principi fissati nella dichiarazione sulla qualità del sistema statistico europeo.
  5. **Riservatezza statistica** - deve essere assolutamente garantita la tutela dei dati personali dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici.
  6. **Imparzialità e obiettività** - l'ufficio di statistica deve produrre e diffondere statistiche ufficiali nel rispetto dell'indipendenza scientifica nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori.
  7. **Solida metodologia** - le statistiche di qualità devono fondarsi su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguate.
  8. **Procedure statistiche appropriate** - alla base di statistiche di qualità devono esserci appropriate procedure statistiche, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella della loro convalida.
  9. **Onere non eccessivo sui rispondenti** - il disturbo statistico deve essere proporzionato alle esigenze degli utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti. L'Ufficio verifica la gravosità dell'onere per i rispondenti e stabilisce un programma per la sua riduzione nel tempo.
  10. **Efficienza rispetto ai costi** - le risorse devono essere utilizzate in maniera efficiente.
  11. **Pertinenza** - le statistiche ufficiali devono soddisfare le esigenze degli utenti.
  12. **Accuratezza e attendibilità** - le statistiche ufficiali devono rispecchiare la realtà in maniera accurata e attendibile.
  13. **Tempestività e puntualità** - le statistiche ufficiali devono essere diffuse in maniera tempestiva e con puntualità.
  14. **Coerenza e confrontabilità** - le statistiche ufficiali devono essere intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili a livello territoriale; dovrebbe essere possibile combinare i dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto.
  15. **Accessibilità e chiarezza** - le statistiche ufficiali devono essere presentate in una forma chiara e comprensibile, essere diffuse in maniera conveniente e opportuna ed essere disponibili e accessibili con imparzialità, con i relativi metadati e le necessarie istruzioni.

## Art. 3

### Misure per dare attuazione al Codice

1. L'Istat promuove la conoscenza e l'applicazione del presente Codice nell'ambito del Sistema statistico nazionale attraverso specifiche azioni di comunicazione, interventi di formazione, strumenti di premialità e diffusione delle migliori pratiche.
2. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale adottano le misure necessarie a dare applicazione ai principi di cui all'articolo 2 e promuovono presso l'amministrazione di appartenenza la conoscenza del presente Codice e le iniziative necessarie alla sua corretta attuazione.
3. Gli enti ed uffici di cui al comma 2 informano l'Istat di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione del presente Codice, al fine di intraprendere azioni volte a superare tali difficoltà.

#### **Art. 4**

##### **Autovalutazione dello stato di attuazione del Codice**

1. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale verificano il rispetto del presente Codice nella produzione delle statistiche ufficiali di propria competenza.
2. Gli strumenti per la verifica di cui al comma 1 sono definiti dall'Istat e approvati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

#### **Art. 5**

##### **Monitoraggio dello stato di attuazione del Codice**

1. L'Istat effettua il monitoraggio dello stato di attuazione del presente Codice e riferisce con cadenza annuale al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, anche in merito alle iniziative intraprese ai sensi degli articoli 3 e 4, al fine di adottare atti volti ad attuare i principi del presente Codice.

## **APPENDICE G**

### **STATUTO DEI CIRCOLI DI QUALITÀ – TRIENNIO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2016**

#### **Capo I - NATURA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CIRCOLI DI QUALITÀ**

1. I circoli di qualità (CdQ) sono gruppi di lavoro permanenti di cui si avvale l'Istat al fine di sostenere la pianificazione e il monitoraggio della produzione statistica ufficiale di interesse pubblico riferibile al proprio settore.
2. Per ciascun settore di interesse in cui si articola il Programma statistico nazionale (Psn) è costituito un CdQ al quale sono attribuiti i compiti di cui al successivo capo II.
3. Sono membri permanenti di ciascun CdQ:
  - a) il direttore centrale responsabile della direzione dell'Istat alla quale è riferibile, in prevalenza, la produzione statistica di competenza del Circolo, con funzioni di coordinatore;
  - b) i responsabili di altre strutture di produzione dell'Istat interessate ai lavori compresi nel settore, indicati dal direttore centrale competente;
  - c) un rappresentante degli uffici di statistica delle Regioni e Province autonome, designato dal Cisis (Comitato interregionale per i sistemi informativi e statistici);
  - d) un rappresentante degli uffici di statistica delle Province, designato dal Cuspi (Coordinamento uffici statistici delle province italiane);
  - e) un rappresentante degli uffici di statistica dei Comuni, designato dall'Usci (Unione statistica comuni italiani);
  - f) i rappresentanti degli altri uffici di statistica e degli enti e organismi pubblici di informazione statistica del Sistan interessati ai lavori compresi nel settore, designati dai rispettivi dirigenti;
  - g) eventuali esperti indicati dal presidente dell'Istat che possono fornire un rilevante contributo alla definizione dei programmi statistici del settore;
  - h) un funzionario dell'Istat, designato dal coordinatore, con funzioni di segretario.
4. Il coordinatore del Circolo nomina un vice-coordinatore, scegliendolo tra i capi servizio della sua direzione, il quale, in assenza del coordinatore, può presiedere le riunioni del Circolo.
5. Il coordinatore, a ragione degli argomenti trattati, invita a partecipare a singole riunioni del Circolo i responsabili degli uffici di statistica degli enti titolari dei lavori da inserire nel Psn.
6. I membri e i relativi supplenti vengono nominati con delibera del presidente dell'Istat e durano in carica per il triennio di riferimento del Psn. In caso di sostituzioni o integrazioni, i nuovi membri decadono alla fine del triennio.
7. La struttura organizzativa dell'Istat competente per la predisposizione del Psn (nel seguito "competente struttura dell'Istat") assicura il coordinamento dell'insieme delle attività dei CdQ, anche partecipando con propri rappresentanti all'interno dei circoli, e dà atto della chiusura di ciascuna fase sul sistema informativo a supporto della programmazione.
8. I CdQ organizzano autonomamente le proprie attività nel rispetto delle direttive impartite dalla competente struttura dell'Istat. Il coordinatore riferisce periodicamente al dirigente responsabile del Psn sull'andamento delle attività del proprio CdQ.
9. Ciascun CdQ organizza la propria attività anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro il cui coordinamento viene affidato a un membro permanente del circolo. Possono essere invitati a partecipare ai lavori membri esterni al CdQ.

#### **Capo II - COMPITI DEI CIRCOLI DI QUALITÀ**

- 1) I CdQ, nell'ambito degli indirizzi del Comstat e della competente struttura dell'Istat e per il proprio settore di competenza:
  - a) analizzano la domanda di informazione statistica del Paese e degli organismi comunitari e internazionali, in particolare sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione degli Utenti dell'informazione Statistica (CUIS), con la quale dovrà essere curata una costante interlocuzione, nonché dagli altri stake-holders attraverso evidenze esposte in documenti pubblici o in altra forma (convegni, note tecniche ecc.);

- b) valutano se e come l'offerta di informazione statistica possa essere migliorata attraverso l'avvio di nuove iniziative nonché la modifica e il migliore coordinamento di quelle esistenti, proponendo l'inserimento nel Psn di attività finalizzate a rispondere alla domanda di informazione statistica;
- c) analizzano le discrepanze tra domanda e offerta di informazione statistica ed effettuano il monitoraggio dell'effettivo svolgimento dei lavori programmati per il proprio settore, tenendo conto delle informazioni fornite dalla competente struttura dell'Istat.
- 2) I coordinatori, avvalendosi della collaborazione dei vice-coordinatori e dei segretari, si assicurano che, nello svolgimento della propria attività, i CdQ:
- verifichino che la programmazione delle attività statistiche avvenga nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza dell'informazione statistica e dell'esigenza di ridurre il carico statistico sui rispondenti;
  - promuovano la costituzione e lo sviluppo di sistemi informativi statistici integrati mediante l'utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative;
  - alla luce dei gap informativi rilevati portino all'attenzione del Comstat proposte di lavori che possono essere effettuati valorizzando la partecipazione e il coordinamento di più Enti.
- 3) I coordinatori, avvalendosi della collaborazione dei segretari:
- istruiscono le riunioni dei CdQ, predispongono la documentazione e l'ordine del giorno;
  - danno atto delle riunioni dei CdQ mediante specifico verbale che, approvato anche in via telematica dai componenti del Circolo che hanno partecipato alla riunione, viene conservato dalla competente struttura dell'Istat;
  - entro le scadenze indicate dalla competente struttura dell'Istat:
    - acquisiscono le indicazioni della Cuis, secondo le modalità curate dalla competente struttura dell'Istat, ai fini dell'analisi della domanda, integrandone gli aspetti eventualmente da sviluppare maggiormente in quanto attinenti alle esigenze derivanti dalla normativa internazionale e nazionale o da specifiche richieste avanzate dagli altri stake-holders;
    - verificano la coerenza dei lavori proposti per l'inserimento nel Psn con quanto emerso dai lavori del CdQ;
    - curano gli approfondimenti di analisi dei gap di informazione statistica sia ex-ante, in sede di programmazione, sia ex-post, in sede di verifica a consuntivo;
  - promuovono l'uso di forum telematici e, ove possibile, di strumenti di relazione a distanza (videoconferenza, web conference) per l'attività dei CdQ.
- 4) I lavori sono proposti per l'inserimento nel Psn previo parere positivo espresso dai membri dei CdQ sul valore metodologico e conoscitivo degli stessi, sul rispetto della normativa Sistan, sull'integrazione con gli altri lavori, sulla qualità e sulla sussistenza dei requisiti indicati dal Comstat. Nel caso di eventuali pareri non condivisi nell'ambito delle riunioni dei Circoli, i lavori in discussione vengono sottoposti alla valutazione della competente struttura dell'Istat ed eventualmente del Comstat.
- 5) La proposta di inserimento dei lavori nel Psn va attestata:
- per l'Istat dal competente direttore centrale, che ne assicura la coerenza con la programmazione dell'Istituto;
  - per gli uffici di statistica facenti parte del Sistan, dal responsabile dell'Ufficio di statistica;
  - per gli altri Enti e organismi pubblici di informazione statistica, dal responsabile interessato.
- 6) Il Psn è predisposto dalla competente struttura dell'Istat ed è deliberato dal Comstat, tenuto conto delle proposte provenienti dai CdQ
- 7) Ai fini del monitoraggio, i CdQ vengono informati in merito al piano e allo stato annuale di attuazione dei lavori previsti nel Psn sulla base delle informazioni fornite dai soggetti proponenti alla competente struttura dell'Istat.
- 8) La competente struttura dell'Istat può richiedere ai CdQ approfondimenti e può promuovere iniziative ad hoc su specifici temi, finalizzate alla soluzione di criticità che si dovessero rilevare nella programmazione.
- 9) I membri del Comstat possono partecipare alle riunioni e viene loro assicurato l'accesso ai documenti dei CdQ.

## **APPENDICE H**

### **DELIBERE DI COMPOSIZIONE DEI CIRCOLI DI QUALITÀ**

[http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Circoli di qualita/delibera\\_21052012.pdf](http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Circoli_di_qualita/delibera_21052012.pdf)

[http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Circoli di qualita/delibera\\_22032013.pdf](http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Circoli_di_qualita/delibera_22032013.pdf)

[http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Circoli di qualita/delibera\\_29052014\\_composizione CdQ.pdf](http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Circoli_di_qualita/delibera_29052014_composizione_CdQ.pdf)

**APPENDICE I**  
**DELIBERA DI COMPOSIZIONE DELLA CUIS**

[http://www.sistan.it/fileadmin/redazioni/IMMAGINI/CUIS-D08\\_51\\_PRES\\_13.pdf](http://www.sistan.it/fileadmin/redazioni/IMMAGINI/CUIS-D08_51_PRES_13.pdf)

**Commissione degli utenti dell'informazione statistica - 2013**

ENTE	NOME	COGNOME
ABI - Associazione Bancari italiana	Maria Luisa	Giachetti
Agenzia Ansa - Agenzia nazionale stampa	Corrado	Chiominto
Agenzia Redattore Sociale	Stefano	Trasatti
AIE - Associazione italiana di epidemiologia	Paola	Michelozzi
AIES - Associazione Italiana di economia sanitaria	Vincenzo	Rebba
AIS - Associazione italiana di sociologia	Alessandro	Bruschi
ANCE - Associazione nazionale costruttori edili	Anna	Bimbo
Associazione Economia della cultura	Innocenzo	Cipolletta
Associazione Italiana per l'Open Government	Ernesto	Belisario
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	Margherita	Brunetti
Camera dei Deputati - Servizio Bilancio	Massimo	Troisi
Caritas Italiana	Francesco	Marsico
Caritas italiana	Renato	Marinero (comp. supplente)
Censis	Giuseppe	Roma
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu)	Marco	Bulfon
CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	Larissa	Venturi
CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	Margherita	Chierichini (comp. supplente)
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome	Giovanni	Cariani
Confindustria	Luca	Paolazzi
Confindustria	Massimo	Rodà (comp. supplente)
Corriere della Sera	Enrico	Marro
Corte dei conti	Mario	Nispi landi
Cra - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura	Mara	Peronti
Consiglio italiano per le Scienze Sociali	Sergio	Ristuccia
Consiglio italiano per le Scienze Sociali	Claudia	Lopedote
CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato	Roberto	Museo
ESAC - European Statistical Advisory Committee e Federazione Europea delle Società di statistica	Maurizio	Vichi
Fondazione R.ETE Imprese Italia	Manuel	Ciocci
Cittalia - Fondazione Anci Ricerche	Paolo	Testa
Il Sole 24 Ore	Riccardo	Sorrentino
La Repubblica	Roberto	Petrini
La 7	Frediano	Finucci
Linkiesta	Marco	Alfieri
RADIOCOR - Agenzia Il Sole 24 Ore	Barbara	Bonomi
Rai - Radiotelevisione italiana	Loris	Gai
Rainews24	Luca	Gaballo
Sbilanciamoci	Andrea	Baranes (comp. supplente)
Sbilanciamoci	Grazia	Naletto
Senato della Repubblica - Servizio Bilancio	Chiara	Goretti
Senato della Repubblica - Servizio Studi	Daniele	Ravenna
SIE - Società italiana degli economisti	Gilberto	Antonelli
SIS - Società Italiana di Statistica	Domenica F.	Iezzi
Transcrime	Ernesto	Savona
Transcrime	Marco	Dugato (comp. supplente)
Wired	Guido	Romeo